*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 53 del 4 marzo 1992 - Serie generale*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 4 marzo 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**N. 48**

LEGGE 6 febbraio 1992, n. 196.

**Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, fatto a Roma il 18 novembre 1990.**

LEGGE 6 febbraio 1992, n. 197.

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'istituzione di una unità del Centro europeo per l'ambiente e la salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990, e del protocollo aggiuntivo a detto accordo, firmato a Roma il 1° marzo 1991.**

LEGGE 10 febbraio 1992, n. 198.

**Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988.**

LEGGE 10 febbraio 1992, n. 199.

**Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, fatta a Seoul il 10 gennaio 1989.**

# SOMMARIO

# EGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

EGGE 6 febbraio 1992, n. 196.

**Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle epubbliche socialiste sovietiche, fatto a Roma il 18 novembre 1990.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e cooperazione tra la epubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, fatto a Roma il 18 novembre 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in igore in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 del trattato medesimo.

Art. 3.

1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 62.000.000 a decorrere all'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del ilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi iternazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di ilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi ella Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge ello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

'isto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

## TRATTATO DI AMICIZIA E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE

La Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche ,

conscie del fatto che i cambiamenti attuali nel mondo offrono all'umanità un'occasione unica per dar vita ad un ordine internazionale pacifico fondato sul primato del diritto;

basandosi sulle tradizioni secolari di amicizia, sull'affinità, sul reciproco arricchimento culturale dei loro popoli e sul fatto che i loro interessi fondamentali non si contraddicono;

nell'intento di ribadire il loro ruolo di pionieri di numerose iniziative per il superamento della divisione dell'Europa;

convinte della necessità di basare i rapporti tra gli Stati sui valori universali di democrazia, libertà, pluralismo, solidarietà e rispetto dei diritti umani;

nel riconfermare la loro fedeltà alle disposizioni dell'Atto Finale di Helsinki e ai successivi documenti della CSCE e confidando che gli esiti del Vertice di Parigi consolideranno l'irreversibile processo di sviluppo pacifico in Europa;

desiderose di intensificare i rapporti tra la Comunità Europea e l'URSS;

decise a rafforzare l'autorità delle Nazioni Unite;

convinte che le grandi sfide del mondo moderno possano essere affrontate con filosofia politica e strumenti nuovi solo nel quadro di una vasta collaborazione internazionale;

ispirandosi agli ideali ed ai principi sanciti nella Dichiarazione Congiunta italo-sovietica del 30 novembre 1989;

hanno deciso di conferire nuova qualità alle loro relazioni bilaterali, convenendo quanto segue:

### ART. 1

La Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche svilupperanno le loro relazioni come Stati amici sulla base dei princìpi di sovranità, integrità territoriale, parità di diritti, mutuo rispetto e solidarietà.

### ART. 2

Convinte che la guerra, sia nucleare che convenzionale, come pure la minaccia o l'uso della forza, debbano essere esclusi, in conformità con lo Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e fatto salvo quanto stabilito dal suo articolo 51, come strumenti con cui risolvere le controversie internazionali, le Parti si impegnano a risolvere le loro controversie esclusivamente con mezzi pacifici.

L'Italia e l'URSS si adopereranno per un rafforzamento del ruolo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Esse si adopereranno altresì per assicurare il pieno rispetto da parte di tutti gli Stati membri dei princìpi dello Statuto dell'ONU e affinche' quest'ultima, utilizzando gli strumenti necessari, possa

interamente assolvere le sue funzioni di supremo garante della pace nel mondo.

ART. 3

Le due Parti continueranno ad adoperarsi per il superamento delle divisioni e delle differenze al fine di trasformare l'Europa in un continente pacifico in cui prevalgano i rapporti di fiducia, trasparenza, solidarietà tra gli Stati e vengano creati meccanismi permanenti di sicurezza e di cooperazione.

In tale contesto le Parti intendono sostenere il processo CSCE, rafforzandone lo sviluppo e l'arricchimento ed adoperandosi per garantire la stabilità sul continente europeo in tutte le sue dimensioni.

ART. 4

L'Italia e l'URSS sono fermamente intenzionate a promuovere e a consolidare, in primo luogo attraverso la CSCE, la democrazia, lo stato di diritto , le relazioni amichevoli fra tutti gli Stati, lo sviluppo della sicurezza, la difesa dei diritti dell'uomo nonchè la cooperazione economica, tecnico-scientifica, culturale e ambientale.

L'Italia e l'URSS ritengono che l'elaborazione di principi e regole sul modello della CSCE possa contribuire alla stabilità, alla sicurezza e al benessere in altre regioni, in particolare nel Mediterraneo e nel Medio Oriente.

ART. 5

L'Italia e l'URSS sono convinte che, in parallelo all'emergere di una nuova Europa, debba prevedersi una crescente stabilità basata su livelli di armamenti drasticamente più bassi anche riducendo il livello degli armamenti nucleari. Esse favoriranno pertanto il raggiungimento di pertinenti accordi ispirati al principio di una rigorosa verificabilità.

Le Parti collaboreranno affinchè la sicurezza si basi non più sul confronto bensì sulla cooperazione, attraverso il rafforzamento delle misure di fiducia e di sicurezza in un quadro paneuropeo, la creazione di strutture di sicurezza e la revisione delle dottrine militari allo scopo di assicurarne il carattere strettamente difensivo.

ART. 6

L'Italia e l'URSS , in caso di sviluppi suscettibili, secondo una delle Parti, di minacciare la pace o di compromettere la stabilità internazionale, si informeranno e si metteranno sollecitamente in contatto al fine di concordare le iniziative necessarie per alleviare le tensioni.

Se una delle due Parti reputerà che una situazione metta in causa i suoi supremi interessi di sicurezza, essa potrà chiedere all'altra Parte che abbiano luogo senza indugio consultazioni bilaterali.

ART. 7

L'Italia e l'URSS riaffermano il principio di non aggressione come base fondamentale dei rapporti tra di loro e tra gli altri Stati. Qualora una delle Parti fosse oggetto di un'aggressione non provocata, l'altra Parte, senza pregiudizio degli obblighi comunque derivanti dai trattati di Alleanza cui appartiene e dai rapporti che ne conseguono , non prestera' all'aggressore alcun aiuto militare ne' assistenza di alcun genere. Esse confermano altresi' che per la soluzione dei conflitti faranno ricorso ai meccanismi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle altre strutture di sicurezza.

ART. 8

L'Italia e l'URSS, basandosi sul Protocollo bilaterale del 1972, conferiranno carattere più ampio e regolare alle loro consultazioni.
Gli incontri al più alto livello avranno luogo almeno una volta all'anno, nonchè ogni qualvolta le due Parti ne ravvisino la necessità.
I Ministri degli Esteri si incontreranno almeno due volte all'anno.
I Ministri della Difesa avranno incontri periodici. Gli altri membri di Governo avranno consultazioni su temi di comune interesse quando lo riterranno necessario.
Al fine di facilitare i contatti diretti, verrà istituita una linea di collegamento tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana e la Presidenza dell'URSS ("Palazzo Chigi-Cremlino").
Verranno istituiti gruppi di lavoro, che si incontreranno regolarmente, su temi internazionali o su quelli specifici attinenti alle relazioni bilaterali.

ART. 9

Le Parti si impegnano a favorire e a sviluppare un ampio dialogo tra i popoli italiano e sovietico, tenendo conto dell'evoluzione storica e piu recente dei due Paesi, delle rispettive identita' culturali, delle loro opinioni pubbliche. Tale dialogo si svilupperà in uno spirito di comprensione reciproca e di amicizia, di rispetto delle caratteristiche e delle tradizioni nazionali, dei numerosi aspetti particolari, compresi quelli religiosi, del carattere dei popoli italiano e sovietico.
Un'importanza particolare sarà attribuita allo sviluppo dei rapporti inter-parlamentari ed ai contatti tra le altre istituzioni elettive dei due Paesi.

ART. 10

Le Parti ritengono importante promuovere contatti e scambi nel campo militare. In tale quadro, esse prevedono l'effettuazione di visite di delegazioni militari, anche ad alto livello, e lo svolgimento di periodici scambi di vedute e di informazioni sulle rispettive dottrine militari.

ART. 11

Le Parti si impegnano a promuovere e ad approfondire la collaborazione economica, industriale, finanziaria, tecnico-scientifica e ambientale. Le Parti convengono che esistono le condizioni per il passaggio della collaborazione economica ad un livello qualitativamente nuovo.
Esse ne riconoscono l'importanza sia dal punto di vista della realizzazione del programma di riforme economiche nell'Unione Sovietica che del contributo che l'Italia e l'URSS possono dare alla definizione di un nuovo ordine economico internazionale. Esse riconoscono il ruolo fondamentale della Comunità Europea nella realizzazione di uno spazio economico uniforme a livello continentale nonchè la grande importanza degli organismi economici e finanziari internazionali per un equilibrato sviluppo dell'economia mondiale.

ART. 12

Le Parti si impegnano ad adoperarsi per sviluppare ed approfondire i rapporti tra la Comunita' Europea e l'Unione Sovietica .

ART.13

Le Parti si impegnano ad intensificare l'applicazione degli Accordi conclusi tra di esse nei campi richiamati all'art. 11 del presente Trattato ed in particolare del Programma a lungo termine di collaborazione economica, industriale e tecnica fino al 2000, del Programma di approfondimento della cooperazione nel campo della scienza e della tecnica nonchè di tutti gli altri Accordi in vigore tra le due Parti in campo economico.
La Commissione Mista Intergovernativa per la cooperazione economica e quella per la cooperazione tecnico-scientifica tra l'Italia e l'URSS, con i loro organismi operativi, sono chiamate a favorire il rafforzamento di tale cooperazione nell'ambito delle loro competenze. Altri organismi permanenti o ad hoc possono istituirsi quando le Parti di comune accordo ne ravvisino la necessità.

ART. 14

Le Parti collaboreranno attivamente nel campo della riconversione dell'industria bellica, basandosi sulla Dichiarazione Congiunta intergovernativa del 30 novembre 1989. Tenendo presenti i positivi sviluppi della situazione in Europa,

mireranno alla conclusione di specifici Accordi per la riconversione, in particolare nei settori dell'energia, dei beni industriali e di largo consumo e dei generi alimentari.

**ART. 15**

Le Parti si impegnano a concedere un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle attività industriali, commerciali e finanziarie di Stati terzi. In questo quadro verranno incoraggiati lo stabilimento di aree economico-industriali di libero sviluppo imprenditoriale nonchè una sempre maggiore integrazione economica in Europa.

Esse favoriranno la costituzione di società miste anche con la partecipazione di terzi partners, l'armonizzazione delle norme giuridiche in materia economica, la formazione professionale congiunta, anche a livello dirigenziale .

**ART.16**

Le Parti attribuiscono un carattere prioritario alla collaborazione nel settore energetico, in materia di trasporti e di telecomunicazioni. Esse intensificheranno lo studio reciproco delle modalità tecniche per interventi di carattere industriale in ciascuno di questi settori, con particolare riferimento al risparmio energetico ed alla modernizzazione delle infrastrutture. Le Parti si adopereranno per la realizzazione di una collaborazione organica a livello europeo in tali campi e favoriranno una cooperazione tra le organizzazioni ed enti di entrambi i Paesi.

**ART. 17**

Le Parti imprimeranno una nuova accelerazione alla loro collaborazione scientifica ed in materia di tecnologie avanzate comprese le ricerche spaziali, sulla base di programmi già concordati ed identificando nuove linee di priorità sul piano della ricerca e dell'ammodernamento tecnologico.

Nella consapevolezza del ruolo crescente della scienza e della tecnologia nella società futura, le Parti hanno altresì concordato di compiere uno sforzo adeguato per assecondare un inserimento più attivo dei competenti organismi italiani e sovietici in programmi multilaterali di collaborazione scientifica e tecnologica e la creazione di parchi scientifici e tecnologici.

L'Italia e l'URSS intendono continuare e accrescere la loro stretta collaborazione nell'ambito del "World Lab .

**ART. 18**

Consapevoli del carattere globale dei problemi della protezione ambientale, le Parti intendono promuovere la loro collaborazione in questo campo, dando seguito agli indirizzi programmatici stabiliti nel relativo Accordo bilaterale. Esse riserveranno una particolare attenzione alla protezione ambientale del Mar Mediterraneo e del Mar Nero.

Le Parti rafforzeranno la collaborazione nella lotta contro le calamità naturali, mettendo a frutto l'esperienza positiva accumulata in questo settore.

## ART. 19

L'Italia e l'URSS incoraggeranno l'intensificazione dei contatti tra i loro cittadini nell'ambito dei rapporti tra partiti, sindacati, fondazioni, centri di studio, associazioni femminili, organizzazioni sportive, chiese, associazioni religiose, ecologiche ed altre.

Esse promuoveranno in ogni modo gli scambi giovanili.

Le Parti favoriranno l'intensificazione degli scambi tra le singole città, regioni ed altri enti territoriali ed amministrativi.

## ART. 20

Le Parti intendono, su base di reciprocità, agevolare per quanto possibile il regime dei visti d'ingresso per i cittadini dell'altra Parte a scopi di lavoro, culturali, turistici e privati.

Esse si impegnano ad assicurare le condizioni per il regolare funzionamento delle rappresentanze diplomatiche, consolari e di altre rappresentanze ufficiali dell'altra Parte.

## ART. 21

L'Italia e l'URSS intendono rafforzare la loro collaborazione nel campo umanitario anche attraverso l'intensificazione dei contatti tra le competenti organizzazioni dei due Paesi.

In tale prospettiva le Parti collaboreranno per la soluzione dei problemi dei caduti italiani in URSS nonche' dei caduti sovietici in Italia durante la seconda guerra mondiale.

## ART. 22

L'Italia e l'URSS ribadiscono l'impegno a cooperare efficacemente nella lotta alla criminalità organizzata e al traffico illecito di stupefacenti. Esse in particolare cureranno il costante perfezionamento dello scambio di informazioni operative e di esperienze delle rispettive Autorità competenti sulle cause ed i rimedi di tali fenomeni, anche cooperando nelle organizzazioni multilaterali appropriate.

Le due Parti confermano uguale impegno a cooperare nella lotta al terrorismo e alla pirateria aerea, intensificando le consultazioni su tale fenomeno e la collaborazione nell'ambito delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali appropriate.

**ART. 23**

L'Italia e l'URSS, basandosi sul reciproco arricchimento plurisecolare della cultura dei due Popoli e sul loro contributo inestimabile alla civiltà europea, compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la collaborazione culturale sul piano bilaterale.

Una particolare attenzione sarà dedicata alla conoscenza da parte dei rispettivi Popoli dell'immensa ricchezza dell'eredità musicale, architettonica ed artistica; degli apporti della cultura, dell'arte, della letteratura moderne nonchè della cinematografia; della vita quotidiana e culturale delle province, delle città e delle varie comunità etniche.

Le Parti ribadiscono gli impegni presi con l'Accordo sull'istituzione dei Centri Culturali e forniranno il massimo appoggio allo sviluppo delle loro attività. Esse confermano la disponibilità a facilitare l'accesso alla lingua e alla cultura dell'altra Parte attraverso il sostegno delle iniziative pubbliche e private, anche attraverso lo scambio di borsisti e di studenti.

Le Parti incoraggeranno la collaborazione diretta tra istituzioni universitarie, culturali ed artistiche dei due Paesi nonchè tra le Associazioni che operano in tali settori.

L'Italia e l'URSS si impegnano a rendere possibile, nelle scuole e nelle istituzioni universitarie, l'insegnamento della lingua dell'altra Parte. A tal fine metteranno a disposizione dell'altra Parte i mezzi per favorire la formazione e l'aggiornamento dei docenti, nonchè sussidi didattici, compreso l'uso della televisione e della radio, di mezzi audiovisivi e della tecnica informatica. Esse appoggeranno iniziative per l'istituzione di scuole bilingui.

**ART. 24**

L'Italia e l'URSS si impegnano ad assistersi reciprocamente per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico dell'altra Parte.

Esse concordano altresì che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente che si trovano nel loro territorio vengano restituite all'altra Parte contraente.

**ART. 25**

Quanto previsto nel presente Trattato non incide in alcun modo sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali anteriormente firmati dalle Parti.

Il presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcuno Stato terzo.

**ART. 26**

Il presente Trattato dovrà essere ratificato ed entrerà in vigore con lo scambio dei documenti di ratifica.
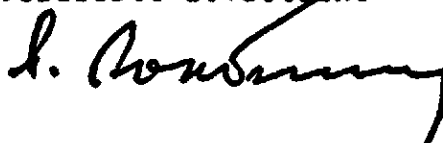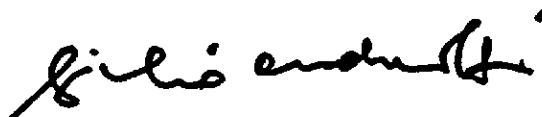
**ART. 27**

Il presente Trattato viene concluso per la durata di venti anni e verrà di volta in volta tacitamente prorogato per altri cinque anni a meno che una delle Parti Contraenti non esprima all'altra Parte il proposito di porvi termine mediante un preavviso scritto un anno prima di ogni scadenza.

Fatto a Roma il 18 novembre 1990 in duplice esemplare ciascuno in lingua italiana e in lingua russa, entrambi i testi aventi uguale valore.

Per la Repubblica Italiana

Per l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 5823):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) l'11 luglio 1991.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 settembre 1991, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI e XII.

Esaminato dalla III commissione il 3 ottobre 1991.

Esaminato in aula e approvato il 28 gennaio 1992.

*Senato della Repubblica* (atto n. 3200):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 gennaio 1992.

Esaminato in aula e approvato il 30 gennaio 1992.

**92G0203**

LEGGE 6 febbraio 1992, n. 197.

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'istituzione di una unità del Centro europeo per l'ambiente e la salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990, e del protocollo aggiuntivo a detto accordo, firmato a Roma il 1° marzo 1991.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'istituzione di una unità del Centro europeo per l'ambiente e la salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990, e il protocollo aggiuntivo a detto accordo, firmato a Roma il 1° marzo 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del protocollo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.436 milioni per l'anno 1992, in lire 2.338 milioni per l'anno 1993 ed in lire 2.397 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede, quanto a lire 1.732 milioni per l'anno 1992 ed a lire 867 milioni a decorrere dall'anno 1993, a carico del capitolo 4201 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, e quanto a lire 704 milioni per l'anno 1992, a lire 1.471 milioni per l'anno 1993 ed a lire 1.530 milioni a decorrere dall'anno 1994, a carico del capitolo 2052 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

# AGREEMENT

# between the
# GOVERNMENT OF ITALY
# and the
# WORLD HEALTH ORGANIZATION
# REGIONAL OFFICE FOR EUROPE

## Preamble

The Ministers of the Environment and of Health of the Member States of the European Region of the World Health Organization, together with the Environmental Commissioner of the Commission of the European Communities, meeting together at Frankfurt-am-Main on 7 and 8 December 1989, adopted the European Charter on Environment and Health (see attached).

The Charter invited the WHO Regional Office for Europe to examine the desirability and feasibility of establishing a European Centre for Environment and Health with a view to strengthening collaboration on the health aspects of environmental protection with special emphasis on information systems, mechanisms for exchanging experience and coordinated studies. Taking into account the proposals submitted by the Governments of Italy and the Netherlands, and after taking advice from representatives of Member States,'the Regional Director of the European Region of the World Health Organization decided to initiate an intercountry project for the purpose of setting up a European Centre.

The Ministry of Health and the Ministry of the Environment of Italy (hereinafter referred to as "Italy") and the World Health Organization, Regional Office for Europe, Copenhagen (hereinafter

referred to as "WHO/EURO"), hereby agree on a pan-European project of cooperation in the field of environmental health over an initial period of five years for the purpose of developing a European Centre for Environment and Health (hereinafter referred to as "the Centre") as an integral part of WHO/EURO. The Centre will comprise three units, in Rome, Italy, in Bilthoven, Netherlands, and at the WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, by which it will be directed. The initial programme of the individual units of the Centre will be developed on the basis of the minutes of the meeting held in Copenhagen on 6 April 1990.

At the end of the fourth year, an evaluation of the programme of cooperation will be made, on the basis of which a decision will be taken not less than six months before the end of the five-year period concerning the continuation or closure of the Centre.

## Article I

### The Centre - Organizational Structure

The Centre will be known as the European Centre for Environment and Health and will comprise three units, respectively in Rome, Italy, in Bilthoven, Netherlands, and at the WHO Regional Office for Europe of which it will be an integral part. The project will be established initially for a period of five years, commencing 1 January 1991, with a preparatory phase of six months commencing 1 July 1990.

The Centre will have an Advisory Board, comprising nine eminent persons experienced in the field of environment and health, which will advise the Regional Director on the orientation of the work of the Centre. The Board will be selected by the WHO Regional Director for Europe, with a tenure of three years. The Board will meet no less than once per annum.

The overall direction of the Centre will be a function of the Director of Environment and Health, WHO/EURO, and s/he will chair a management group, also including the senior staff members of each of the project offices, to be known as Assistant Directors.

# Article II

## Premises

Italy will provide an appropriate building, constructed to international standards within close distance of the Istituto Superiore di Sanità, Rome. The WHO flag and emblem shall be used in accordance with the World Health Organization flag code and regulations. It will be fully equipped with furniture and fittings for a minimum of 20 staff and be provided with office equipment, including text processing and computer facilities which will be fully compatible with those in WHO/EURO (see also Article VII).

Italy will be responsible for maintenance of the building, furniture, equipment and all facilities, for the supply of stationery and office material and for covering local costs such as cleaning services, electricity, water supplies and telecommunication services.

# Article III

## Funding

Italy will provide funds to cover salaries and allowances for six professional staff, including an assistant director, and four support staff, to be based in Rome, together with funds for one professional and one support staff to work in a liaison capacity, to be based in Copenhagen. All staff will be the employees of the World Health Organization and their remuneration will be in accordance with the appropriate (international or local) United Nations salary scales and local conditions in the country of their employment.

Italy will additionally provide funding of US $300 000 (three hundred thousand) per annum for the implementation of the work of the Centre, including working groups, workshops, seminars and other meetings, together with costs of staff travel.

All funds for staff and programme costs would be transferred in a convertible currency or US dollars through a designated WHO/EURO bank account or by cheque, together with 13% programme support costs, in accordance with World Health Assembly resolution WHA34.17 of May 1981. The timing of payments will be decided subsequently and included in an annex to this Agreement, to be issued later.

Any increase in costs due to the variations in exchange rate fluctuations between the currency of deposit vis-à-vis the United States dollar will be compensated by Italy, as will statutory cost increases and inflation.

The obligations of WHO/EURO under this Agreement are contingent on the prior receipt of the funds as stated above.

An official acting on behalf of both the Ministry of Health and the Ministry of the Environment will be nominated responsible officer for all matters related to the administrative and financial aspects of this Agreement.

WHO/EURO shall:

- administer the funds in accordance with its financial and other regulations, rules and directives;
- maintain a separate account for the funds showing all receipts and expenditures. Any interest accruing on the funds shall be calculated and credited in accordance with the financial regulations, rules and directives of WHO.

All financial records maintained in connection with the funds shall be expressed in US dollars. Income and expenditure in other currencies shall be converted into US dollars at the United Nations rate of exchange applicable on the date of such transactions.

WHO/EURO confirms that the financial transactions relating to the funds will be:

- examined in a comprehensive internal control procedure based on the financial regulations, rules and directives applicable in WHO and currently in force, and subject to the internal audit of WHO; and

- effected in strict accordance with the financial regulations, rules and directives of WHO currently in force.

The accounts kept by WHO are subject to the scrutiny of the external auditors appointed to the Organization by the World Health Assembly. Certification of the correctness of the usage of funds and adherence to the financial rules of the Organization is given by the external auditor in the financial report of the Organization presented to the World Health Assembly. The reviews conducted by the external auditors also concern themselves with matters of economy, efficiency and effectiveness.

## Article IV

The Contribution of WHO

WHO/EURO will be responsible for the organization and management of the Centre, for the recruitment and supervision of staff and for the provision of legal, administrative, budgetary and financial services.

The activities of the Environment and Health Service of WHO/EURO will be used to complement the work of the Centre and the overall programme of WHO/EURO in all areas of its "health for all" policy, together with its information system, will also be utilized to assist the Centre as appropriate.

WHO/EURO shall endeavour to secure additional funding for the work of the Centre from countries other than Italy and the Netherlands.

## Article V

Personnel

All staff will be recruited and employed by WHO/EURO according to appropriate (international or local) salary scales and conditions in

the country of their employment in accordance with the Staff Rules and Regulations of the World Health Organization. The staff will be accorded leave of absence and sick leave in accordance with WHO rules and regulations. Working hours and public holidays shall be those applicable to staff in the United Nations system at the same duty station. Travel and per diem costs will be paid in line with the standards and rates appropriate to World Health Organization staff. Health insurance will be provided in accordance with the applicable WHO rules. Illness and accident insurance will be provided in accordance with the applicable WHO rules. Staff will be participants in the United Nations Joint Staff Pension Fund.

A total of 12 posts will be established - 10 with duty station Rome (of which 6 will be in the professional category, and 4 in the general service category subject to local recruitment) and 2 with duty station Copenhagen (1 professional, and 1 general service subject to local recruitment). Staff selected for posts will be offered initially fixed-term appointments of two years.

The activities of the Centre are anticipated to cover a five-year period and expected to continue. The posts and contracts of incumbents will terminate automatically when funding ceases. Renewal of contracts is contingent on funds being available.

Any persons who are appointed by WHO/EURO as staff members, including short-term staff, will, for the purposes of the mission to which they are assigned, be subject to WHO rules and will benefit from the same privileges and immunities as are accorded to WHO staff members in the country concerned (Article VI).

## Article VI

### Privileges and Immunities

Italy is a party to the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies adopted by the First World Health Assembly on 17 July 1948.

**The operation of the Office in Italy would be governed by the Convention as described in WHO Basic documents, thirty-seventh edition, pages 23-37 (see Annex 1).**

**Individual or specific privileges, not covered by this Convention, will be negotiated in accordance with the conditions already obtained and applied to other international organizations in Italy.**

# Article VII

## Telecommunications

**Telecommunications will be established between the three units of the Centre, Member States of the Region and scientific institutions in accordance with the international standards (Integrated Services Digital Network (ISDN)) on which the EURO communication network is based (see Annex 2).**

# Article VIII

## Plan of Work

**The principal task of the Centre will be to strengthen scientific support at international level towards the aims and objectives of the European Charter on Environment and Health, within the overall programme of the Environment and Health Service of the WHO Regional Office for Europe. The areas of work are encompassed under targets 11, and 18-25, in support of the European regional strategy for health for all. There will be special emphasis on information systems, mechanisms for exchanging experience and on coordinated studies.**

**A detailed workplan will be prepared not later than the end of 1990 and appended to this Agreement.**

# Article IX

## Evaluation of the Work of the Centre

On the basis of the reports to the Regional Director by the Advisory Board after the regular annual meetings, an evaluation of the progress of the programme of cooperation will be made at the end of the fourth year (1994). On the basis of this evaluation, and of available funding, a decision will be made not later than June 1995 as to the continuation or closure of the Centre in 1996 and beyond.

In addition to the regular annual reports, half-yearly progress reports will be submitted to WHO/EURO by the assistant directors of each of the two units of the Centre in accordance with guidelines to be provided.

Signed on behalf of the Ministry of Health of Italy

Date: 14 giugno 1990

Signed on behalf of the Ministry of Environment of Italy

Date: 14 giugno 1990

Signed on behalf of the Regional Office for Europe of the World Health Organization

Date: 14 June 1990

# Annex 1

# CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SPECIALIZED AGENCIES

Basic documents. Geneva, World Health Organization. Thirty-seventh edition, pp. 23-27.

## CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SPECIALIZED AGENCIES

WHEREAS the General Assembly of the United Nations adopted on 13 February 1946 a resolution contemplating the unification as far as possible of the privileges and immunities enjoyed by the United Nations and by the various specialized agencies; and

WHEREAS consultations concerning the implementation of the aforesaid resolution have taken place between the United Nations and the specialized agencies;

CONSEQUENTLY, by resolution 179 (II) adopted on 21 November 1947, the General Assembly has approved the following Convention, which is submitted to the specialized agencies for acceptance and to every Member of the United Nations and to every other State member of one or more of the specialized agencies for accession.

### *Article I — Definitions and Scope*

#### *Section 1*

In this Convention :

(i) The words " standard clauses " refer to the provisions of Articles II to IX.

(ii) The words " specialized agencies " mean :

(*a*) The International Labour Organisation;

(*b*) The Food and Agriculture Organization of the United Nations;

(*c*) The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;

(*d*) The International Civil Aviation Organization;

(*e*) The International Monetary Fund;

(*f*) The International Bank for Reconstruction and Development;

(*g*) The World Health Organization;

(*h*) The Universal Postal Union;

(*i*) The International Telecommunication Union; and

---

[1] Adopted by the First World Health Assembly on 17 July 1948 (*Off. Rec. Wld Hlth Org.* 13, 97, 332).

(*j*) Any other agency in relationship with the United Nations in accordance with Articles 57 and 63 of the Charter.

(iii) The word "Convention" means, in relation to any particular specialized agency, the standard clauses as modified by the final (or revised) text of the annex transmitted by that agency in accordance with sections 36 and 38.

(iv) For the purposes of article III, the words "property and assets" shall also include property and funds administered by a specialized agency in furtherance of its constitutional functions.

(v) For the purposes of articles V and VII, the expression "representatives of members" shall be deemed to include all representatives, alternates, advisers, technical experts and secretaries of delegations.

(vi) In sections 13, 14, 15 and 25, the expression "meetings convened by a specialized agency" means meetings: (1) of its assembly and of its executive body (however designated), and (2) of any commission provided for in its constitution; (3) of any international conference convened by it; and (4) of any committee of any of these bodies.

(vii) The term "executive head" means the principal executive official of the specialized agency in question, whether designated "Director-General" or otherwise.

*Section 2*

Each State party to this Convention in respect of any specialized agency to which this Convention has become applicable in accordance with section 37 shall accord to, or in connexion with, that agency the privileges and immunities set forth in the standard clauses on the conditions specified therein, subject to any modification of those clauses contained in the provisions of the final (or revised) annex relating to that agency and transmitted in accordance with sections 36 or 38.

### *Article II — Juridical Personality*

*Section 3*

The specialized agencies shall possess juridical personality. They shall have the capacity (*a*) to contract, (*b*) to acquire and dispose of immovable and movable property, (*c*) to institute legal proceedings.

### *Article III — Property, Funds and Assets*

*Section 4*

The specialized agencies, their property and assets, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of

legal process except in so far as in any particular case they have expressly waived their immunity. It is, however, understood that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution.

*Section 5*

The premises of the specialized agencies shall be inviolable. The property and assets of the specialized agencies, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action.

*Section 6*

The archives of the specialized agencies, and in general all documents belonging to them or held by them, shall be inviolable, wherever located.

*Section 7*

Without being restricted by financial controls, regulations or moratoria of any kind :

(*a*) The specialized agencies may hold funds, gold or currency of any kind and operate accounts in any currency;

(*b*) The specialized agencies may freely transfer their funds, gold or currency from one country to another or within any country and convert any currency held by them into any other currency.

*Section 8*

Each specialized agency shall, in exercising its rights under section 7 above, pay due regard to any representations made by the Government of any State party to this Convention in so far as it is considered that effect can be given to such representations without detriment to the interests of the agency.

*Section 9*

The specialized agencies, their assets, income and other property shall be :

(*a*) Exempt from all direct taxes; it is understood, however, that the specialized agencies will not claim exemption from taxes which are, in fact, no more than charges for public utility services;

(*b*) Exempt from customs duties and prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of articles imported or exported by the specialized agencies for their official use; it is understood, however, that articles imported under such exemption will not be sold in the country into which they were imported except under conditions agreed to with the Government of that country;

(*c*) Exempt from duties and prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of their publications.

*Section 10*

While the specialized agencies will not, as a general rule, claim exemption from excise duties and from taxes on the sale of movable and immovable property which form part of the price to be paid, nevertheless when the specialized agencies are making important purchases for official use of property on which such duties and taxes have been charged or are chargeable, States parties to this Convention will, whenever possible, make appropriate administrative arrangements for the remission or return of the amount of duty or tax.

*Article IV — Facilities in respect of Communications*

*Section 11*

Each specialized agency shall enjoy, in the territory of each State party to this Convention in respect of that agency, for its official communications, treatment not less favourable than that accorded by the Government of such State to any other Government, including the latter's diplomatic mission, in the matter of priorities, rates and taxes on mails, cables, telegrams, radiograms, telephotos, telephone and other communications, and press rates for information to the press and radio.

*Section 12*

No censorship shall be applied to the official correspondence and other official communications of the specialized agencies.

The specialized agencies shall have the right to use codes and to dispatch and receive correspondence by courier or in sealed bags, which shall have the same immunities and privileges as diplomatic couriers and bags.

Nothing in this section shall be construed to preclude the adoption of appropriate security precautions to be determined by agreement between a State party to this Convention and a specialized agency.

### *Article V — Representatives of Members*

#### *Section 13*

Representatives of members at meetings convened by a specialized agency shall, while exercising their functions and during their journeys to and from the place of meeting, enjoy the following privileges and immunities:

(*a*) Immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage, and in respect of words spoken or written and all acts done by them in their official capacity, immunity from legal process of every kind;

(*b*) Inviolability for all papers and documents;

(*c*) The right to use codes and to receive papers or correspondence by courier or in sealed bags;

(*d*) Exemption in respect of themselves and their spouses from immigration restrictions, aliens' registration or national service obligations in the State which they are visiting or through which they are passing in the exercise of their functions;

(*e*) The same facilities in respect of currency or exchange restrictions as are accorded to representatives of foreign Governments on temporary official missions;

(*f*) The same immunities and facilities in respect of their personal baggage as are accorded to members of comparable rank of diplomatic missions.

#### *Section 14*

In order to secure for the representatives of members of the specialized agencies at meetings convened by them complete freedom of speech and complete independence in the discharge of their duties, the immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts done by them in discharging their duties shall continue to be accorded, notwithstanding that the persons concerned are no longer engaged in the discharge of such duties.

#### *Section 15*

Where the incidence of any form of taxation depends upon residence, periods during which the representatives of members of the specialized agencies at meetings convened by them are present in a member State for the discharge of their duties shall not be considered as periods of residence.

*Section 16*

Privileges and immunities are accorded to the representatives of members, not for the personal benefit of the individuals themselves, but in order to safeguard the independent exercise of their functions in connexion with the specialized agencies. Consequently, a member not only has the right but is under a duty to waive the immunity of its representatives in any case where, in the opinion of the member, the immunity would impede the course of justice, and where it can be waived without prejudice to the purpose for which the immunity is accorded.

*Section 17*

The provisions of sections 13, 14 and 15 are not applicable in relation to the authorities of a State of which the person is a national or of which he is or has been a representative.

*Article VI — Officials*

*Section 18* [1]

Each specialized agency will specify the categories of officials to which the provisions of this article and of article VIII shall apply. It shall communicate them to the Governments of all States parties to this Convention in respect of that agency and to the Secretary-General of the United Nations. The names of the officials included in these categories shall from time to time be made known to the above-mentioned Governments.

*Section 19*

Officials of the specialized agencies shall:

(*a*) Be immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity:

---

[1] The following resolution (WHA12.41) was adopted by the Twelfth World Health Assembly on 28 May 1959.

The Twelfth World Health Assembly,

Considering Section 18 of Article VI of the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies which requires that each specialized agency will specify the categories of officials to which the provisions of that Article and Article VIII shall apply: and

Considering the practice hitherto followed by the World Health Organization and under which, in implementing the terms of Section 18 of the Convention, due account has been taken of the provisions of resolution 76 (I) of the General Assembly of the United Nations,

1. CONFIRMS this practice; and

2. APPROVES the granting of the privileges and immunities referred to in Articles VI and VIII of the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies to all officials of the World Health Organization, with the exception of those who are recruited locally and are assigned to hourly rates.

(*b*) Enjoy the same exemptions from taxation in respect of the salaries and emoluments paid to them by the specialized agencies and on the same conditions as are enjoyed by officials of the United Nations;

(*c*) Be immune, together with their spouses and relatives dependent on them, from immigration restrictions and alien registration;

(*d*) Be accorded the same privileges in respect of exchange facilities as are accorded to officials of comparable rank of diplomatic missions;

(*e*) Be given, together with their spouses and relatives dependent on them, the same repatriation facilities in time of international crises as officials of comparable rank of diplomatic missions;

(*f*) Have the right to import free of duty their furniture and effects at the time of first taking up their post in the country in question.

*Section 20*

The officials of the specialized agencies shall be exempt from national service obligations, provided that, in relation to the States of which they are nationals, such exemption shall be confined to officials of the specialized agencies whose names have, by reason of their duties, been placed upon a list compiled by the executive head of the specialized agency and approved by the State concerned.

Should other officials of specialized agencies be called up for national service, the State concerned shall, at the request of the specialized agency concerned, grant such temporary deferments in the call-up of such officials as may be necessary to avoid interruption in the continuation of essential work.

*Section 21*

In addition to the immunities and privileges specified in sections 19 and 20, the executive head of each specialized agency, including any official acting on his behalf during his absence from duty, shall be accorded in respect of himself, his spouse and minor children, the privileges and immunities, exemptions and facilities accorded to diplomatic envoys, in accordance with international law.

*Section 22*

Privileges and immunities are granted to officials in the interests of the specialized agencies only and not for the personal benefit of the individuals themselves Each specialized agency shall have the right

and the duty to waive the immunity of any official in any case where, in its opinion, the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of the specialized agency.

*Section 23*

Each specialized agency shall co-operate at all times with the appropriate authorities of member States to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of police regulations and prevent the occurrence of any abuses in connexion with the privileges, immunities and facilities mentioned in this article.

*Article VII — Abuses of Privilege*

*Section 24*

If any State party to this Convention considers that there has been an abuse of a privilege or immunity conferred by this Convention, consultations shall be held between that State and the specialized agency concerned to determine whether any such abuse has occurred and, if so, to attempt to ensure that no repetition occurs. If such consultations fail to achieve a result satisfactory to the State and the specialized agency concerned, the question whether an abuse of a privilege or immunity has occurred shall be submitted to the International Court of Justice in accordance with section 32. If the International Court of Justice finds that such an abuse has occurred, the State party to this Convention affected by such abuse shall have the right, after notification to the specialized agency in question, to withhold from the specialized agency concerned the benefits of the privilege or immunity so abused.

*Section 25*

1. Representatives of members at meetings convened by specialized agencies, while exercising their functions and during their journeys to and from the place of meeting, and officials within the meaning of section 18, shall not be required by the territorial authorities to leave the country in which they are performing their functions on account of any activities by them in their official capacity. In the case, however, of abuse of privileges of residence committed by any such person in activities in that country outside his official functions, he may be required to leave by the Government of that country provided that:

2. (I) Representatives of members, or persons who are entitled to diplomatic immunity under section 21, shall not be required to



2 -- Libreria - Suppl. ord. *G.U.* n. 53.

leave the country otherwise than in accordance with the diplomatic procedure applicable to diplomatic envoys accredited to that country.

(II) In the case of an official to whom section 21 is not applicable, no order to leave the country shall be issued other than with the approval of the Foreign Minister of the country in question, and such approval shall be given only after consultation with the executive head of the specialized agency concerned; and, if expulsion proceedings are taken against an official, the executive head of the specialized agency shall have the right to appear in such proceedings on behalf of the person against whom they are instituted.

### *Article VIII — Laissez-passer*

#### *Section 26*

Officials of the specialized agencies shall be entitled to use the United Nations *laissez-passer* in conformity with administrative arrangements to be concluded between the Secretary-General of the United Nations and the competent authorities of the specialized agencies, to which agencies special powers to issue *laissez-passer* may be delegated. The Secretary-General of the United Nations shall notify each State party to this Convention of each administrative arrangement so concluded.

#### *Section 27*

States parties to this Convention shall recognize and accept the United Nations *laissez-passer* issued to officials of the specialized agencies as valid travel documents.

#### *Section 28*

Applications for visas, where required, from officials of specialized agencies holding United Nations *laissez-passer*, when accompanied by a certificate that they are travelling on the business of a specialized agency, shall be dealt with as speedily as possible. In addition, such persons shall be granted facilities for speedy travel.

#### *Section 29*

Similar facilities to those specified in section 28 shall be accorded to experts and other persons who, though not the holders of United Nations *laissez-passer*, have a certificate that they are travelling on the business of a specialized agency.

*Section 30*

The executive heads, assistant executive heads, heads of departments and other officials of a rank not lower than head of department of the specialized agencies, travelling on United Nations *laissez-passer* on the business of the specialized agencies, shall be granted the same facilities for travel as are accorded to officials of comparable rank in diplomatic missions.

*Article IX — Settlement of Disputes*

*Section 31*

Each specialized agency shall make provision for appropriate modes of settlement of:

(*a*) Disputes arising out of contracts or other disputes of private character to which the specialized agency is a party;

(*b*) Disputes involving any official of a specialized agency who by reason of his official position enjoys immunity, if immunity has not been waived in accordance with the provisions of section 22.

*Section 32*

All differences arising out of the interpretation or application of the present Convention shall be referred to the International Court of Justice unless in any case it is agreed by the parties to have recourse to another mode of settlement. If a difference arises between one of the specialized agencies on the one hand, and a member on the other hand, a request shall be made for an advisory opinion on any legal question involved in accordance with Article 96 of the Charter and Article 65 of the Statute of the Court and the relevant provisions of the agreements concluded between the United Nations and the specialized agency concerned. The opinion given by the Court shall be accepted as decisive by the parties.

*Article X — Annexes and Application to Individual Specialized Agencies*

*Section 33*

In their application to each specialized agency, the standard clauses shall operate subject to any modifications set forth in the final (or revised) text of the annex relating to that agency, as provided in sections 36 and 38.

*Section 34*

The provisions of the Convention in relation to any specialized agency must be interpreted in the light of the functions with which that agency is entrusted by its constitutional instrument.

*Section 35*

Draft annexes I to IX are recommended to the specialized agencies named therein. In the case of any specialized agency not mentioned by name in section 1, the Secretary-General of the United Nations shall transmit to the agency a draft annex recommended by the Economic and Social Council.

*Section 36*

The final text of each annex shall be that approved by the specialized agency in question in accordance with its constitutional procedure. A copy of the annex as approved by each specialized agency shall be transmitted by the agency in question to the Secretary-General of the United Nations and shall thereupon replace the draft referred to in section 35.

*Section 37*

The present Convention becomes applicable to each specialized agency when it has transmitted to the Secretary-General of the United Nations the final text of the relevant annex and has informed him that it accepts the standard clauses, as modified by this annex, and undertakes to give effect to sections 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 and 45 (subject to any modification of section 32 which may be found necessary in order to make the final text of the annex consonant with the constitutional instrument of the agency) and any provisions of the annex placing obligations on the agency. The Secretary-General shall communicate to all Members of the United Nations and to other States members of the specialized agencies certified copies of all annexes transmitted to him under this section and of revised annexes transmitted under section 38.

*Section 38*

If, after the transmission of a final annex under section 36, any specialized agency approves any amendments thereto in accordance with its constitutional procedure, a revised annex shall be transmitted by it to the Secretary-General of the United Nations.

*Section 39*

The provisions of this Convention shall in no way limit or prejudice the privileges and immunities which have been, or may hereafter be, accorded by any State to any specialized agency by reason of the location in the territory of that State of its headquarters or regional offices. This Convention shall not be deemed to prevent the conclusion between any State party thereto and any specialized agency of supplemental agreements adjusting the provisions of this Convention or extending or curtailing the privileges and immunities thereby granted.

*Section 40*

It is understood that the standard clauses, as modified by the final text of an annex sent by a specialized agency to the Secretary-General of the United Nations under section 36 (or any revised annex sent under section 38), will be consistent with the provisions of the constitutional instrument then in force of the agency in question, and that if any amendment to that instrument is necessary for the purpose of making the constitutional instrument so consistent, such amendment will have been brought into force in accordance with the constitutional procedure of that agency before the final (or revised) annex is transmitted.

The Convention shall not itself operate so as to abrogate, or derogate from, any provisions of the constitutional instrument of any specialized agency or any rights or obligations which the agency may otherwise have, acquire, or assume.

*Article XI — Final Provisions*

*Section 41*

Accession to this Convention by a Member of the United Nations and (subject to section 42) by any State member of a specialized agency shall be effected by deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of accession which shall take effect on the date of its deposit.

*Section 42*

Each specialized agency concerned shall communicate the text of this Convention together with the relevant annexes to those of its members which are not Members of the United Nations and shall

invite them to accede thereto in respect of that agency by depositing an instrument of accession to this Convention in respect thereof either with the Secretary-General of the United Nations or with the executive head of the specialized agency.

*Section 43*

Each State party to this Convention shall indicate in its instrument of accession the specialized agency or agencies in respect of which it undertakes to apply the provisions of this Convention. Each State party to this Convention may by a subsequent written notification to the Secretary-General of the United Nations undertake to apply the provisions of this Convention to one or more further specialized agencies. This notification shall take effect on the date of its receipt by the Secretary-General.

*Section 44*

This Convention shall enter into force for each State party to this Convention in respect of a specialized agency when it has become applicable to that agency in accordance with section 37 and the State party has undertaken to apply the provisions of the Convention to that agency in accordance with section 43.

*Section 45*

The Secretary-General of the United Nations shall inform all members of the United Nations, as well as all members of the specialized agencies, and executive heads of the specialized agencies, of the deposit of each instrument of accession received under section 41 and of subsequent notifications received under section 43. The executive head of a specialized agency shall inform the Secretary-General of the United Nations and the members of the agency concerned of the deposit of any instrument of accession deposited with him under section 42.

*Section 46*

It is understood that, when an instrument of accession or a subsequent notification is deposited on behalf of any State, this State will be in a position under its own law to give effect to the terms of this Convention, as modified by the final texts of any annexes relating to the agencies covered by such accessions or notifications.

*Section 47*

1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3 of this section, each State party to this Convention undertakes to apply this Convention in respect of each specialized agency covered by its accession or subsequent notification, until such time as a revised convention or annex shall have become applicable to that agency and the said State shall have accepted the revised convention or annex. In the case of a revised annex, the acceptance of States shall be by a notification addressed to the Secretary-General of the United Nations, which shall take effect on the date of its receipt by the Secretary-General.

2. Each State party to this Convention, however, which is not, or has ceased to be, a member of a specialized agency, may address a written notification to the Secretary-General of the United Nations and the executive head of the agency concerned to the effect that it intends to withhold from that agency the benefits of this Convention as from a specified date, which shall not be earlier than three months from the date of receipt of the notification.

3. Each State party to this Convention may withhold the benefit of this Convention to any specialized agency which ceases to be in relationship with the United Nations.

4. The Secretary-General of the United Nations shall inform all member States parties to this Convention of any notification transmitted to him under the provisions of this section.

*Section 48*

At the request of one-third of the States parties to this Convention, the Secretary-General of the United Nations will convene a conference with a view to its revision.

*Section 49*

The Secretary-General of the United Nations shall transmit copies of this Convention to each specialized agency and to the Government of each Member of the United Nations.

## ANNEX VII — THE WORLD HEALTH ORGANIZATION[1]

In their application to the World Health Organization (hereinafter called " the Organization ") the standard clauses shall operate subject to the following modifications :

1. Article V and Section 25, paragraphs 1 and 2 (I), of Article VII shall extend to persons designated to serve on the Executive Board of the Organization, their alternates and advisers, except that any waiver of the immunity of any such persons under Section 16 shall be by the Board.

2. (i) Experts (other than officials coming within the scope of Article VI) serving on committees of, or performing missions for, the Organization shall be accorded the following privileges and immunities so far as is necessary for the effective exercise of their functions, including the time spent on journeys in connexion with service on such committees or missions :

(*a*) Immunity from personal arrest or seizure of their personal baggage;

(*b*) In respect of words spoken or written or acts done by them in the performance of their official functions, immunity of legal process of every kind, such immunity to continue notwithstanding that the persons concerned are no longer serving on committees of, or employed on missions for, the Organization;

(*c*) The same facilities in respect of currency and exchange restrictions and in respect of their personal baggage as are accorded to officials of foreign governments on temporary official missions;

(*d*) Inviolability for all papers and documents;

(*e*) For the purpose of their communications with the Organization, the right to use codes and to receive papers or correspondence by courier or in sealed bags.

(ii) The privileges and immunities set forth in paragraphs (*b*) and (*e*) above shall be accorded to persons serving on Expert Advisory Panels of the Organization in the exercise of their functions as such.

(iii) Privileges and immunities are granted to the experts of the Organization in the *interests of the Organization* and *not for the personal benefit of the individuals* themselves. The Organization shall have the right and the duty to waive the immunity of any expert in any case where in its opinion the immunity would impede the course of justice and it can be waived without prejudice to the interests of the Organization.

3. Article V and Section 25, paragraphs 1 and 2 (I), of Article VII shall extend to the representatives of Associate Members participating in the work of the Organization in accordance with Articles 8 and 47 of the Constitution.

4. The privileges, immunities, exemptions and facilities referred to in Section 21 of the standard clauses shall also be accorded to any Deputy Director-General, Assistant Director-General and Regional Director of the Organization.

---

[1] Adopted by the First World Health Assembly on 17 July 1948 (*Off. Rec. Wld Hlth Org.* 13, 97, 332) and amended by the *Third, Tenth* and Eleventh World Health Assemblies (resolutions WHA3.102, WHA10.26 and WHA11.30).

# Annex 2

## NOTE ON INTERNATIONAL STANDARDS FOR TELECOMMUNICATION

**Open System Interconnection (OSI) originated under the International Standards Organization (ISO), but has now been adopted by the International Telegraph and Telephone Consultative Committee (CCITT) and others as a framework for data communication standards. As OSI becomes more widely accepted, future public data networks will be built upon the X.25 protocol (package-switching based networks). At the higher levels of the OSI it is important to include X.400 and X.500 (message handling), File Transfer, Access and Management (FTAM) as well as the ratified "Message Handling Systems (MHS)" standard that provides full support for:**

- **"final form" text, effectively American Standard for Coded Information Interchange (ASCII);**
- **telex;**
- **teletex;**
- **facsimile.**

**The standard will soon include further body part types and already allow for the definition of types on a national basis. Further body parts of particular interest include Office Document Architecture (ODA) and all ISO-defined character sets.**

PROT. 400 SEGR 71

ADDENDUM TO THE AGREEMENT, SIGNED IN ROME ON 14 JUNE 1990
ON THE EUROPEAN CENTRE ON ENVIRONMENT AND HEALTH

**The Government of the Republic of Italy and the World Health Organization, Regional Office for Europe:**

**Having considered necessary to integrate the memorandum of understanding signed in Rome on 14 June 1990 for the establishment of the European Centre for Environment and Health,**

**AGREE AS FOLLOWS**

**Article 1**

**In the implementation of fiscal exemptions referred to in article VI, section 19, letter(b), of the Convention on Privileges and Immunities of United Nations Specialized Agencies referred to in article VI of the above-mentioned memorandum of understanding, the Italian Government makes reservation to consider the salaries received by staff members of the Centre with an Italian citizenship resident in Italy and by other staff members permanently resident in Italy with a view to a possible taxation of incomes from other sources located in Italy.**

**Article 2**

**The immunity from jurisdiction foreseen under art. V, Section 13(a) and 21 of the Convention on Privileges and Immunities of United Nations Specialized Agencies as well as under Annex VII, 1, 2(i) (a) and (b), 2(ii) and 3, shall not apply in the case of a**

civil action by a third party in relation to an accident caused by a motor vehicle belonging to staff members of the Organization, to representatives of Member States participating in meetings organized by the Organization or to experts on mission for the Organization, arising out of the operation of the vehicle, provided that such action in no way affects immunity from jurisdiction for arrest or detention under the aforesaid Convention.

### Article 3

The Agreement signed in Rome on 14 June 1990 and the present addendum shall formally enter into force from the date of the last notification of the accomplishment of formalities requested by the regulations of both Parties.
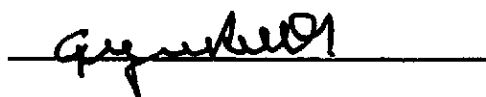
Keeping faith with that which is reported above, the undersigned, being fully empowered to do so, have signed the present Agreement. Written at Rome, Italy, on 1 March 1991 in the Italian and English versions, both having the same legal value.

Signed on behalf of the
Ministry of Health of Italy

Date

Signed on behalf of the
Ministry of Environment of Italy

Signed on behalf of the Regional Office for
Europe of the World Health Organization

Date 20/3-91

Traduzione non ufficiale

## ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' - UFFICIO REGIONALE PER L'EUROPA

PREAMBOLO

I Ministri dell'Ambiente e della Sanità degli Stati Membri della Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, assieme al Commissario per l'Ambiente della Commissione delle Comunità Europee, incontratisi a Francoforte sul Meno il 7 ed 8 Dicembre 1988, hanno adottato lo Statuto Europeo dell'Ambiente e della Sanità (vedi annesso).

Lo Statuto invita l'Ufficio Regionale del'OMS per l'Europa ad esaminare l'opportunità e la fattibilità di istituire un Centro Europeo per l'Ambiente e la Sanità in vista di rafforzare la collaborazione sugli aspetti sanitari della protezione ambientale con particolare riguardo per quanto riguarda i sistemi di informazione, i meccanismi per lo scambio di esperienze e di studi coordinati. In considerazione delle proposte presentate dai Governi dell'Italia e dei Paesi Bassi, e dopo aver ascoltato il parere dei rappresentanti degli Stati Membri, il Direttore Regionale della Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di iniziare un progetto tra vari paesi al fine di istituire un Centro Europeo.

Il Ministero della Sanità ed il Ministero dell'Ambiente in Italia (in appresso denominati "Italia") e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ufficio Regionale per l'Europa, Copenhagen (in appresso denominati "OMS/EURO") concordano con il presente Accordo un progetto pan-europeo di cooperazione nel campo della sanità ambientale per un periodo iniziale di cinque anni al fine di sviluppare un Centro Europeo per l'Ambiente e la Sanità (in appresso denominato "il Centro") come parte integrale di OMS/EURO. Il Centro includerà tre unità, a Roma- Italia, a Bilthoven - Paesi Bassi, e presso l'Ufficio Regionale OMS per l'Europa- Copenhagen,che ne avrà la direzione. Il programma iniziale delle unità individuali del Centro sarà sviluppato in base ai processi verbali della riunione svoltasi a Copenhagen il 6 aprile 1990.

Alla fine del quarto anno, sarà effettuata una valutazione del programma di cooperazione, in base alla quale una decisione sarà presa, non meno di sei mesi prima della fine del periodo quinquennale concernente la continuazione o la chiusura del Centro.

### ARTICOLO I

Il Centro - Struttura Organizzativa

Il Centro sarà conosciuto come Centro Europeo per l'Ambiente e la Sanità e includerà tre unità, rispettivamente a Roma, Italia, a Bilthoven, Paesi Bassi, e presso l''Ufficio

Regionale OMS per l'Europa, di cui sarà parte integrale. Il progetto sarà istituito inizialmente per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1 Gennaio 1991, con una fase preparatoria di sei mesi a far data dal 1 luglio 1990

Il Centro avrà un Consiglio di Consulenza, comprendente nove eminenti personalità aventi esperienza nel settore dell'ambiente e dalla sanità, che consiglierannoo il Direttore Regionale sull'orientamento del lavoro del Centro. Il Consiglio avrà una durata di tre anni, e sarà selezionato dal Direttore Regionale per l'Europa dell'OMS. Il Consiglio si riunirà almeno una volta l'anno.

La direzione globale del Centro sarà affidata al Direttore dell'Ambiente e della Sanità, OMS/EURO, e tale direttore presiederà un gruppo di gestione, che includerà i membri senior dell'organico di ciascuno degli uffici di progettazione, che saranno denominati assistenti direttori.

ARTICOLO II

Premesse

L'Italia fornirà un appropriato edificio costruito in base a standards internazionali a distanza ravvicinata dall'Istituto Superiore di Sanità, Roma. Le segnalazioni e l'emblema dell'OMS saranno utilizzate in conformità con le segnalazioni cifrate ed i regolamenti dell' Organizzazione Mondiale della Sanità. Esso sarà interamente equipaggiato con mobilio ed accessori per un minimo di 20 unità di organico e sarà fornito di equipaggiamenti di ufficio comprese macchine per videoscrittura e strutture di computer interamente compatibili con quelle della OMS/EURO (vedere anche Articolo VII).

L'Italia sarà responsabile della manutenzione dell'edificio, del mobilio, degli equipaggiamenti e di tutte le strutture, della fornitura di materiale di cancelleria e di ufficio e si assumerà l'onere dei costi locali come servizi di pulizia, elettricità, forniture d'acqua e servizi di telecomunicazione.

ARTICOLO III

Finanziamento

L'Itali fornirà fondi per la copertura dei salari e delle indennità per sei membri professionali assunti in organico compreso un assistente direttore e quattro membri di appoggio facenti parte dell'organico, con base a Roma, assieme ai fondi per un membro professionale ed un membro di appoggio che lavoreranno in collegamento con base a Copenhagen. Tutto l'organico sarà costituito da impiegati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità la cui retribuzione sarà conforme ai livelli salariali adeguati (internazionali o locali)in vigore presso le Nazioni Unite ed alle condizioni locali nel paese del loro impiego.

L'Italia fornirà un finanziamento supplementare di dollari USA 300 000 (trecentomila) annue per l'attuazione del lavoro del Centro, compresi i gruppi di lavoro, i laboratori, i seminari ed alle riunioni, nonche i costi di viaggio del personale.

Tutti i fondi destinati al personale ed ai costi dei programmi saranno trasferiti in valuta convertibile o in dollari USA tramite un conto in banca specifico OMS/EURO o per mezzo di assegno, con un 13% di sussidi governativi al programma in conformità con la Risoluzione dell'Assemblea Mondiale della Sanità WHA34.17' del Maggio 1981. Le scadenze di pagamento saranno decise in seguito ed incluse in un annesso al presente Accordo, che sarà pubblicato in seguito.

Ogni aumento nei costi dovuto a variazioni nelle fluttuazioni del tasso di cambio nella valuta di deposito, nei confronti del dollaro USA, sarà compensato dall'Italia, come pure gli incrementi dei costi previsti nello Statuto e l'inflazione. Gli obblighi di OMS/EURO in base al presente Accordo sono condizionati alla preliminare ricezione dei fondi come stabilito sopra.

Un funzionario, agente per conto sia del Ministro della Sanità che del Ministro dell'Ambiente, sarà nominato funzionario responsabile per tutte le questioni collegate agli aspetti finanziari ed amministrativi del presente Accordo

OMS/EURO:

- amministrerà i fondi in conformità con i suoi regolamenti finanziari e di altra natura, e con le sue regole e direttive;

- manterrà un conto separato per i fondi con l'indicazione di tutti gli introiti e di tutte le spese. Ogni interesse che matura sui fondi sarà calcolato ed accreditato in conformità con i regolamenti finanziari, con le regole e le direttive dell'OMS.

Tutti gli atti finanziari conservati in quanto attinenti ai fondi dovranno essere espressi in dollari USA. Le entrate e le uscite in altre valute dovranno essere convertite in dollari USA al tasso di cambio ONU applicabile alla data di tali transazioni.

OMS/EURO conferma che le transazioni finanziarie relative ai fondi saranno:

-esaminate nel quadro di una procedura interna globale di controllo basata sui regolamenti finanziari, sulle regole e sulle direttive applicabili all'OMS ed attualmente in vigore, e saranno soggette alla revisione contabile interna dell'OMS;

effettuate in rigorosa conformità con i regolamenti finanziari, con le regole e le direttive dell'OMS attualmente in vigore.

I libri contabili dell OMS sono sottoposti alla verifica di revisori esterni dei conti nominati per l' Organizzazione dall'Assemblea Mondiale della Sanità . La certificazione comprovante una corretta utilizzazione dei fondi, nonchè la conformità alle regole finanziarie della Organizzazione, sarà fornita dal revisore esterno nel rapporto finanziario della Organizzazione, presentato all'Assemblea Mondiale della Sanità. Le ispezioni effettuate dai revisori esterni riguardano anche questioni di economia, di efficienza e di efficacia.

Articolo IV
Il contributo dell'OMS

OMS/EURO sarà responsabile della organizzazione e della direzione del Centro, dell'ingaggio e della supervisione del personale nonché della fornitura di servizi legali, amministrativi, budgetari e finanziari.

Le attività del Servizio dell'Ambiente e della Sanità di OMS/EURO saranno utilizzate per integrare il lavoro del Centro; anche il programma globale di OMS/EURO assieme al suo sistema di informazione, sarà utilizzato per assistere il Centro come opportuno, in tutti gli aspetti della politica di tale Servizio "Sanità per tutti .

OMS/EURO si sforzerà di ottenere ulteriori finanziamenti destinati all'opera del Centro, da parte di paesi diversi dall'Italia e dai Paesi Bassi.

ARTICOLO V

Personale

Tutto il personale sarà reclutato ed impiegato da OMS/EURO in conformità con i livelli salariali appropriati (internazionali o locali) e con i requisiti in vigore nel paese del loro impiego, in conformità con le Regole e Regolamenti dell'Organico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al personale saranno accordati congedi e permessi per malattia in conformità con le Regole ed i Regolamenti dell' OMS. Gli orari di lavoro e le feste nazionali saranno quelli applicabili al personale nell'ordinamento delle Nazioni Unite nella stessa sede di servizio. I costi di viaggio e le diarie saranno pagate in conformità con criteri e tariffe appropriate al personale dell'OMS. E' prevista un'assicurazione sulla salute in conformità con le le regole OMS applicabili. Sono previste assicurazioni per malattia e incidenti in conformità con le regole OMS applicabili. Il personale sarà incluso nel Fondo di Pensionamento Congiunto delle Nazioni Unite.

Saranno istituiti in totale 12 incarichi - 10 aventi Roma come sede di servizio (6 dei quali nella categoria

professionale, e 4 nella categoria di servizio generale soggetta ad ingaggio locale) e 2 aventi Copenaghen come sede di servizio (1 professionale ed 1 come servizio generale soggetto a reclutamento locale).Al personale selezionato per questi incarichi saranno offerti inizialmente contratti a tempo determinato di due anni.

Le attività del Centro sono finalizzate per un periodo quinquennale e si prevede che continuino. Gli incarichi ed i contratti dei beneficiari termineranno automaticamente con il cessare dei finanziamenti. Il rinnovo dei contratti è legato alla disponibilità di fondi.

Ogni persona la quale sia stata ingaggiata da OMS/EURO nel suo organico, comprese le persone assunte a breve termine, sarà, per gli scopi della missione alla quale è assegnata, soggetta alle Regole dell'OMS e beneficierà degli stessi privilegi ed immunità concessi ai membri del personale dell'OMS nel paese interessato (Articolo VI).

ARTICOLO VI

Privilegi ed Immunità

L'Italie è parte alla Convenzione sui privilegi e le Immunità delle Agenzie Specializzate adottata dalla Prima Assemblea Mondiale della Sanità il 17 luglio 1948.

La gestione dell'Ufficio in Italia sarà regolamentata in conformità con la Convenzione come descritto nei Basic Documents (Documenti di base) dell'OMS, 37a Edizione, pagine 23-37 (Vedere annesso 1).

I privilegi individuali o specifici, non previsti da questa Convenzione, saranno negoziati in conformità con le condizioni già stipulate ed applicate ad altre organizzazioni internazionali in Italia.

ARTICOLO VII

Telecomunicazioni

Saranno istituite telecomunicazioni tra le tre unità del Centro,gli Stati Membri della Regione e le Istituzioni scientifiche in conformità con gli standards internazionali ( Collegamento digitale per Servizi Integrati (ISDN) sui quali è basata la rete di comunicazione EURO (Vedere Annesso 2).

ARTICOLO VIII
Piano di lavoro

Il compito principale del Centro sarà di rafforzare l'appoggio scientifico a livello internazionale nei confronti degli scopi e degli obiettivi dello Statuto Europeo dell'Ambiente e della Sanità, nell'ambito del programma

globale del Servizio per l'Ambiente e la Sanità dell'Ufficio Regionale OMS per l'Europa. I settori di lavori sono inclusi negli obiettivi 11, e 18-25, a sostegno della strategia regionale Europea della sanità per tutti. Sarà posta una particolare enfasi sui sistemi di informazione, sui meccanismi di scambio di esperienze e gli studi coordinati.

Un piano di lavoro circostanziato sarà preparato non più tardi della fine del 1990 ed allegato al presente Accordo.

ARTICOLO IX

Valutazione dell'opera del Centro

Sulla base dei rapporti al Direttore Regionale da parte del Consiglio di Consulenza a seguito dei regolari incontri annuali, si procederà alla fine del quarto anno(1994) ad una valutazione dell'avanzamento del programma di cooperazione (1994). In base alla presente valutazione ed al finanziamento disponibile, verra' adottata una decisione non più tardi di Giugno 1995 per quanto riguarda il proseguimento o la chiusura del Centro nel 1996 e oltre.

Oltre ai regolari rapporti annuali, rapporti sull'avanzamento semestrali saranno sottoposti all'OMS/EURO da parte degli assistenti direttori di ciascuna delle due unità del Centro in conformità con le direttive che saranno fornite.

Firmato, per il
Ministero della Sanità
Italiano
........................

Data:..................

Firmato, per il
Ministero dell'Ambiente
Italiano
..............................

Data:..................

Firmato per conto dell'Ufficio Regionale per l'Europa
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

............................................

Data: ..............................

ANNESSO 1

## CONVENZIONE SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DELLE AGENZIE SPECIALIZZATE (a)(1)

Considerando che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato il 13 Febbraio 1946 una risoluzione che prevede l'unificazione il prima possibile dei privilegi e delle immunità usufruiti dalle Nazioni Unite e dalle varie agenzie specializzate, e

Considerando che si sono svolte consultazioni tra le Nazioni Unite e le agenzie specializzate , tra le Nazioni Unite e le agenzie specializzate;

Di conseguenza, con la risoluzione 179 (II) adottata il 21 nov. 1947, l'Assemblea Generale ha approvato la seguente Convenzione , la quale è sottoposta per accettazione alle Agenzie specializzate e ad ogni Membro delle Nazioni Unite, nonché, ai fini dell'adesione, ad ogni altro Stato membro di una o più delle agenzie specializzate .

### Articolo I - Definizioni e Finalità
### Sezione I

Nella presente Convenzione:

(i) Per " clausole standard" si intendono le disposizioni degli Articoli da II a IX.

(ii) Per "Agenzie specializzate" si intendono:

(a) L'Organizzazione Internazionale del Lavoro ;

(b) L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura;

(c) L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, le scienze e la cultura;
(d) L'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale;

(e) Il Fondo Monetario Internazionale ;

(F) La Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo ;

(g) L'Organizzazione Mondiale della Sanità;

(h) L'Unione Postale Universale;

(i) L'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni;

a) Basic documents (Documenti di base). Ginevra, Organizzazione Mondiale della Sanita. 37a edizione, pgg. 23-27

1) Adottata dalla Prima Assemblea Mondiale della Sanità il 17 luglio 1948 (Off.rec.: Wld:Hlth Org. 13.9.332)

(j) Ogni altra agenzia collegata con le Nazioni Unite in conformità con gli Articoli 57 e 63 dello Statuto.

(iii) *Per "Convenzione" si intendono, in relazione ad ogni* particolare agenzia specializzata, le clausole standard così' come modificate dal testo finale (o riveduto) dell'Annesso trasmesso da tale Agenzia in conformità con le sezioni 36 e 38.

(iV) Ai fini dell'articolo III, per "beni ed averi" si intendono anche i beni ed i fondi amministrati da un'agenzia specializzata in applicazione delle sue funzioni costituzionali.

(v) Ai fini degli articoli V e VII, l'espressione "rappresentanti dei membri" intende includere tutti i rappresentanti, sostituti, consiglieri, esperti tecnici e segretari di delegazioni.

(vi) Nelle sezioni 13, 14, 15 e 25 per " riunioni convocate da un'agenzia specializzata" si intendono riunioni :(1) della sua assemblea e del suo organo esecutivo ( in qualsivoglia maniera designato), e (2) di qualsiasi commissione prevista nella sua costituzione; (3) di qualsiasi Conferenza internazionale da essa convocata; e (4) di qualsiasi comitato di ognuno di questi enti.

(vii)Per Direttore esecutivo"si intende il principale dirigente dell'Agenzia specializzata in questione, denominato "Direttore -Generale" o in altra maniera.

## Sezione 2

Ciascun Stato Parte alla presente Convenzione nei confronti di una Agenzia specializzata alla quale la presente Convenzione è divenuta applicabile in conformità con la sezione 37, accorderà a questa Agenzia o in connessione con essa, i privilegi e le immunità stabilite nelle clausole standards concernenti le condizioni qui specificate, fatta salva ogni modifica di tali clausole contenuta nelle disposizioni dell'annesso finale (o modificato ) relativo a tale Agenzia e trasmesso in base alla sezione 36 o 38.

## Articolo II - Personalità Giuridica

## Sezione 3

Le Agenzie specializzate possiedono personalità giuridica. Esse hanno facoltà (a) di stipulare, acquistare e disporre beni mobili ed immobili c) di intentare procedimenti legali.

## Articolo III - Beni, Fondi ed Averi

## Sezione 4

Le Agenzie specializzate, i loro beni ed i loro averi ovunque siano essi situati e da chiunque siano detenuti, godono dell'immunità da qualsiasi forma di giurisdizione, salvo in

ogni particolare caso in cui tali Agenzie abbiano espressamente rinunciato alla loro immunità. Rimane tuttavia inteso che la rinuncia all'immunità non può essere estesa a provvedimenti esecutivi.

Sezione 5

I locali delle agenzie specializzate sono inviolabili. I beni e gli averi delle agenzie specializzate, ovunque siano essi situati e da chiunque siano essi detenuti, sono immuni da perquisizione, requisizione, confisca, esproprio e da ogni altra forma di interferenza, sotto forma sia esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa.

Sezione 6

Gli archivi delle agenzie specializzate, ed in generale tutti i documenti di loro appartenenza o da esse detenuti, sono inviolabili ,ovunque siano essi situati.

Sezione 7

Senza essere costretta da alcun controllo, regolamento o moratoria finanziari:

(a) le agenzie specializzate possono detenere fondi, oro o valute di qualsiasi genere e gestire conti in qualsiasi valuta;

(b) le agenzie specializzate possono liberamente trasferire i loro fondi, oro o valuta da un paese all'altro o entro ogni paese e convertire ogni valuta da essi detenuta in qualsiasi altra valuta.

Sezione 8

Nell'esercizio dei diritti che le sono concessi in bse alla sezione 7 di cui sopra, ciascuna agenzia specializzata terrà debitamente conto di ogni osservazione effettuata dal Governo di qualsiasi Stato parte alla presente Convenzione, sempre che esso consideri che si possa dar seguito a tali osservazioni senza recare pregiudizio agli interessi dell'Agenzia.

Sezione 9

Le agenzie specializzate, i loro averi, introiti ed altri beni sono:

a) esentate da ogni tassazione diretta; rimane inteso tuttavia che le agenzie specializzate non richiederanno l'esenzione da tasse che non superino il semplice corrispettivo per servizi di utilità pubblica;

b) esentate da ogni diritto doganale e da divieti e limitazioni alla importazione ed esportazione per quanto riguarda articoli importati o esportati dalle agenzie specializzate per loro uso ufficiale; rimane inteso tuttavia, che gli articoli importati in franchigia doganale non saranno

venduti nel paese nel quale sono stati importati, tranne che a condizioni concordate con il Governo di tale paese.

c) esentate da ogni diritto doganale e da ogni divieto e limitazione all'importazione ed all'esportazione per quanto riguarda le loro pubblicazioni.

Sezione 10

Benchè le agenzie specializzate non pretendano in linea di massima l'esenzione dall'imposta di consumo e dall'imposta sulla vendita che è compresa nel prezzo da pagare per i beni mobili ed immobili , tuttavia quando le agenzie specializzate effettuano per uso ufficiale importanti acquisti di beni, il cui prezzo comprende diritti e tasse di tale natura, gli Stati Parti alla presente Convenzione adotteranno ogni qualvolta cià sia loro possibile adeguate disposizioni amministrative in vista di un condono o del rimborso dell'importo di tali diritti e tasse.

## Articolo IV
## Agevolazioni per quanto riguarda le comunicazioni

Sezione 11

Ciascuna agenzia specializzata godrà nel territorio di ciascuno Stato parte alla presente Convenzione nei confronti di questa agenzia, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento non meno favorevole di quello concesso dal Governo di tale Stato ad ogni altro Governo, compresa la missione diplomatica di quest'ultimo, per quanto riguarda priorità, tariffe, tasse sulla posta, sui cablogrammi, sui telegrammi, sui radiogrammi, sulle telefoto, sulle comunicazioni telefoniche e altre comunicazioni, nonché sulle tariffe stampa per le informazioni alla stampa ed alla radio.

Sezione 12

Nessuna censura sarà applicata alla corrispondenza ufficiale e ad altre comunicazioni ufficiali delle agenzie specializzate.

Le agenzie specializzate avranno il diritto di fare uso di codici e di inviare e di ricevere corrispondenza mediante corriere o in valigie sigillate le quali godranno delle stesse immunità e privilegi dei corrieri e della valigia diplomatica.

Nulla nella presente sezione sarà interpretato nel senso di precludere l'adozione di appropriate precauzioni di sicurezza determinate mediante accordo tra uno Stato parte alla presente Convenzione ed un'Agenzia specializzata.

## Articolo V - Rappresentanti dei Membri

### Sezione 13

I rappresentanti dei Membri alle riunioni convocate da un'agenzia specializzata godranno, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei seguenti privilegi ed immunità:

(a) Immunità dall'arresto personale o da detenzione e dalla confisca del loro bagaglio personale, e per quanto riguarda gli atti da essi compiuti nella loro qualità ufficiale (comprese le loro parole e scritti), immunità da qualsiasi forma di giurisdizione;

(b) inviolabilità di tutte le carte e documenti;

(c) diritto di utilizzare codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corriere o valigia sigillata;

(d) esenzione per loro stessi e per i loro congiunti da restrizioni all'immigrazione, da ogni formalità di registrazione per stranieri e da ogni obbligo di di servizio nazionale nello Stato che stanno visitando o che attraversano nell'esercizio delle loro funzioni;

(e) le stesse agevolazioni per quanto riguarda le restrizioni valutarie o di cambio di quelle concesse a rappresentanti dei Governi esteri per missioni ufficiali temporanee;

(f) le stesse immunità ed agevolazioni per quanto riguarda il loro bagaglio personale, di quelle concesse ai membri di pari rango delle missioni diplomatiche.

### Sezione 14

Al fine di assicurare ai rappresentanti dei membri delle agenzie specializzate durante le riunioni da esse convocate, una completa libertà di parola ed una completa indipendenza nell'adempimento delle loro funzioni, l'immunità dalla giurisdizione per quanto riguarda le parole o gli scritti e tutti gli atti da essi compiuti nell'adempimento delle loro funzioni continuerà ad essere loro concessa, anche dopo che le persone in questione avranno cessato di essere impegnate nell'adempimento di tali funzioni.

### Sezione 15

Qualora l'incidenza di qualsiasi forma di tassazione sia subordinata alla residenza, i periodi nei quali i rappresentanti di Membri delle agenzie specializzate presso le riunioni da esse convocate, saranno presenti in uno Stato membro per l'adempimento delle loro funzioni, non saranno considerati come periodi di residenza.

### Sezione 16

I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti dei membri, non per loro vantaggio personale, ma allo scopo di salvaguardare l'esercizio indipendente delle loro funzioni in connessione con le agenzie specializzate. Di conseguenza, un membro ha non solo il diritto, ma il dovere di abrogare l'immunità dei suoi rappresentanti in ogni caso in cui, d'avviso di tale membro, l'immunità intralcerebbe il corso della giustizia ed in cui essa può essere abrogata senza pregiudicare lo scopo per il quale è concessa.

### Sezione 17

Le disposizioni delle sezioni 13, 14 e 15 non sono applicabili nei confronti delle autorità di uno Stato di cui la persona è un cittadino o di cui è o è stato rappresentante.

## Articolo VI - Funzionari

### Sezione 18 (1)

Ciascuna agenzia specializzata specificherà le categorie di funzionari cui si applicano le disposizioni del presente articolo e dell'articolo VIII. Essa le comunicherà ai Governi di tutti gli Stati parti alla presente Convenzione per quanto riguarda tale agenzia ed il Segretario Generale delle Nazioni Unite. I nomi dei funzionari inclusi in queste categorie saranno periodicamente comunicati ai sopra menzionati Governi.

--------------------

(1) La seguente risoluzione (WHA 12.41) è stata adottata dalla 12a Assemblea Mondiale della Sanità.

La 12a Assemblea Mondiale della Sanità,
Considerando la Sezione 18 dell'Articolo VI della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Agenzie Specializzate che richiedono che ciascuna agenzia specializzata specifichi le categorie di articoli cui si applicheranno le disposizioni di quell'Articolo e dell'Articolo VIII; e

Considerando la pratica seguita dalla OMS e ed in base alla quale, nell'attuare i termini della Sezione 18 della Convenzione, è stato tenuto debitamente conto delle disposizioni della Risoluzione 76 (1) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

1. Conferma questa prassi; e

2. Approva la concessione dei privilegi e delle immunità di cui negli articoli VI e VIII della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Agenzie Specializzate a tutti i funzionari dell'OMS, ad eccezione di quelli ingaggiati localmente e e a cui spettano tariffe orarie.

**Sezione 19**

I funzionari delle agenzie specializzate ·

(a) godranno di immunità dalla giurisdizione per gli atti da essi compiuti nella loro qualità ufficiale (comprese le loro parole e scritti);

(b) saranno esentati da ogni forma di tassazione sulle retribuzioni e gli emolumenti ad essi corrisposti dalle agenzie specializzate, alle stesse condizioni di quelle di cui usufruiscono i funzionari delle Nazioni Unite;

(c) godranno di immunità, assieme ai loro congiunti e familiari a carico, da misure restrittive all'immigrazione e da formalità di registrazione degli stranieri;

(d) usufruiranno degli stessi privilegi per quanto riguarda le agevolazioni di cambio, di quelli concessi ai funzionari di pari rango delle missioni diplomatiche;

(e) usufruiranno, assieme ai loro congiunti e familiari a carico, delle stesse agevolazioni di rimpatrio in periodi di crisi internazionale, di quelle concesse ai funzionari di pari rango delle missioni diplomatiche;

(f) usufruiranno del diritto di importare in franchigia doganale il loro mobilio ed effetti in occasione della loro entrata in funzione nella sede del paese in oggetto.

**Sezione 20**

I funzionari delle agenzie specializzate saranno esonerati dagli obblighi del servizio nazionale a patto che, per quanto riguarda gli Stati di cui sono cittadini: tale esonero sia limitato ai funzionari delle agenzie specializzate i cui nomi insieme all'indicazione delle loro funzioni sono stati iscritti in una li sta compilata dal Direttore esecutivo dell'agenzia specializzata ed approvata dallo Stato interessato.

Qualora altri funzionari delle agenzie specializzate dovessero essere richiamati per il servizio nazionale, lo Stato interessato dietro richiesta delle agenzie specializzate interessate, accorderà i rinvii temporanei dalla chiamata che possono risultare necessari al fine di evitare interruzioni nel proseguimento del lavoro essenziale.

**Sezione 21**

Oltre alle immunità ed ai privilegi specificati nelle sezioni 19 e 20, al Direttore esecutivo di ciascuna agenzia specializzata, nonché ad ogni funzionario agente per suo conto durante la sua assenza dal posto di lavoro, saranno concessi, a se stesso, al proprio congiunto e figli minori, i privilegi ed immunità, esenzioni ed agevolazioni concesse agli agenti diplomatici in conformità con la legge internazionale.

### Sezione 22

I privilegi e le immunità sono concesse ai funzibnari unicamente nell' interesse delle agenzie specializzate, .non a vantaggio personale degli individui. Ciascuna agenzia specializzata avrà il diritto ed il dovere di abrogare l'immunità di qualsiasi funzionario in ogni caso in cui, a suo avviso, l'immunità intralcerebbe il corso della giustizia e può essere abrogata senza recare pregiudizio agli interessi dell'agenzia specializzata.

### Sezione 23

Ciascuna agenzia specializzata coopererà in ogni tempo con le autorità appropriate degli Stati membri per agevolare una corretta amministrazione della giustizia, garantire il rispetto delle norme di polizia e prevenire il verificarsi di qualsiasi abuso in connessione con i privilegi, le immunità e le agevolazioni menzionate nel presente articolo.

## Articolo VII - Abusi di privilegi

### Sezione 24

Qualora qualsiasi Stato parte alla presente Convenzione consideri che vi è stato un abuso dei privilegi o dell'immunità conferita dalla presente Convenzione, avranno luogo consultazioni tra quello Stato e l'agenzia specializzata interessata, al fine di determinare se tale abuso ha effettivamente avuto luogo ed in tal caso, fare in modo di garantiie che il fatto non si ripeta.
Se tali consultazioni non riescono a conseguire un risultato soddisfacente per lo Stato e l'agenzia specializzata interessata, la questione se un abuso di privilegio o di immunità è stato effettivamente commesso, sarà sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità con la sezione 32. Qualora la Corte Internazionale di Giustizia riscontri che tale abuso è avvenuto, lo Stato parte alla presente Convenzione pregiudicato da tale abuso avrà il diritto, dopo averne notificato l'agenzia specializzata interessata di ritirare a questa agenzia specializzata il beneficio dei privilegi o dell'immunità di cui si è abusato.

### Sezione 25

1.Ai rappresentanti dei membri nelle riunioni convocate da agenzie specializzate, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione ed in provenienza dal luogo della riunione ed ai funzionari previsti dal disposto della sezione 18, non sarà richiesto dalle Autorità territoriali di lasciare il paese nel quale stanno svolgendo le loro funzioni per via di qualsivoglia attività da essi svolta nella loro veste ufficiale. In caso tuttavia di abuso dei privilegi di residenza, commesso da una qualsiasi di tali persone nell' esercizio di attività in detto Paese che esulino dalle sue funzioni ufficiali, a tale persona potrà essere richiesto di partire, dal Governo di tale paese a patto che:

2. (I) Non sia richiesto ai rappresentanti di membri, o a persone che hanno diritto alla immunità in base alla sezione 21, di lasciare il paese se non in conformità con la procedura diplomatica applicabile agli agenti diplomatici accreditati in tale paese.

(II) Nel caso di un funzionario cui la sezione 21 non è applicabile, nessun ordine di lasciare il paese sarà emanato salvo che con l'approvazione del Ministro degli Affari Esteri del paese in questione, e tale approvazione sarà data solo dopo aver tenuto consultazioni con il Direttore esecutivo dell'agenzia specializzata interessata; e, qualora vengano intentati procedimenti legali di espulsione contro un funzionario, il Direttore Esecutivo dell'agenzia specializzata avrà il diritto di comparire in tali procedimenti per conto della persona contro la quale essi sono stati intentati.

## Articolo VIII - Lasciapassare

### Sezione 26

I funzionari delle agenzie specializzate hanno diritto ad avvalersi di lasciapassare delle Nazioni Unite in conformità con intese amministrative da stipularsi tra il Segretario-Generale delle Nazioni Unite e le autorità competenti delle agenzie specializzate, alle quali agenzie possono essere delegati poteri speciali per rilasciare lasciapassare. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite notificherà ciascun Stato parte alla presente Convenzione di ciascuna intesa amministrativa cosi' stipulata.

### Sezione 27

Gli Stati parti alla presente Convenzione riconosceranno ed accetteranno i lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciati a funzionari delle agenzie specializzate come validi documenti di viaggio.

### Sezione 28

Sarà dato seguito il più rapidamente possibile alle richieste di visti, qualora questi ultimi siano necessari, da parte di funzionari di agenzie specializzate titolari di un lasciapassare delle Nazioni Unite, se queste richieste sono accompagnate da un certificato che attesta che tali funzionari viaggiano per lavoro per conto di una agenzia specializzata. Inoltre, a tali persone saranno concesse agevolazioni per viaggiare rapidamente.

### Sezione 29

Agevolazioni analoghe a quelle specificate nella sezione 28 saranno concesse ad esperti e ad altre persone che, pur non essendo titolari di lasciapassare delle Nazioni Unite, sono in possesso di un attestato che certific• che viaggiano per lavoro per conto di una agenzia spcializzata.

Sezione 30

Ai Direttori esecutivi, agli assistenti direttori esecutivi, ai capi dipartimento e ad altri funzionari di rango non inferiore a quello di capo dipartimento delle agenzie specializzate, che viaggiano con lasciapassare delle Nazioni Unite per lavoro per conto di agenzie specializzate, saranno accordate agevolazioni di viaggio analoghe a quelle conncesse ai funzionari di pari rango nelle missioni diplomatiche.

Articolo IX - Composizione delle controversie

Sezione 31

Ciascuna agenzia specializzata dovrà prevedere adeguate modalità di composizione :

(a) delle controversie derivanti da contratti o da controversie di natura privata di cui l'agenzia specializzata è parte;

(b) delle controversie implicanti qualsiasi funzionario di un'agenzia specializzata il quale in ragione della sua posizione ufficiale gode di immunità, se l'immunità non è stata abrogata in con formità con le disposizioni della sezione 22.

Sezione 32

Ogni contestazione derivante dalla interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione sarà deferita alla Corte Internazionale di Giustizia a meno che in un determinato caso non sia convenuto dalle parti di ricorrere ad un altro modo di composizione. Qualora sorga una contestazione tra una delle agenzie specializzate da una parte, ed un membro dall'altra parte, sarà richiesto un parere consultivo su qualsiasi aspetto legale implicato in conformità con l'articolo 96 dello Statuto e l'Articolo 65 dello Statuto della Corte nonché con le disposizioni pertinenti degli accordi conclusi tra le Nazioni Unite e l'Agenzia specializzata interessata.

Il parere della Corte sarà ritenuto decisivo dalle Parti.

Articolo X - Annessi ed Applicazioni alle Agenzie Specializzate individuali

Sezione 33

Nella loro applicazione a ciascuna agenzia specializzata, le clausole standard saranno effettive sotto riserva di ogni modifica stabilita nel testo finale (o modificato) dell'annesso relativo a quell'agenzia, come previsto nelle sezioni 36 e 38.

Sezione 34

Le disposizioni della Convenzione relative a qualsiasi agenzia specializzata devono essere interpretate alla luce delle funzioni di cui l'agenzia è investita ai sensi del suo strumento costituzionale.

### Sezione 35

I progetti di annesso da I a IX sono raccomandati alle agenzie specializzate qui nominate. Nel caso di una agenzia specializzata non specificamente nominata nella sezione 1, il Segretario-Generale delle Nazioni Unite trasmetterà all'agenzia un progetto di annesso raccomandato dal Consiglio Economico e Sociale.

### Sezione 36

Il testo finale di ciascun annesso sarà quello approvato dall'agenzia specializzata in questione in conformità con la sua procedura costituzionale. Una copia dell'annesso come approvata da ciàscuna agenzia specializzata, sarà trasmessa dall'agenzia in questione al Segretario Generale delle Nazioni Unite e sostituirà tosto il progetto di cui alla sezione 35.

### Sezione 37

La presente Convenzione diviene applicabile a ciascuan agenzia specializzata dopo che questa avrà trasmesso al Segretario-Generale delle Nazioni Unite il testo finale dell'annesso pertinente e lo avrà informato che accetta le clausole standard come modificate dal presente annesso e si impegna a dare effetto alle sezioni 8,18,22,23,24,31,32, 42 e 45 ( fatta salva ogni modifica della sezione 32 che possa essere ritenuta necessaria al fine di rendere il testo finale dell'annesso consono con lo strumento costituzionale dell'agenzia) nonché ad ogni disposizione dell'annesso che imponga obblighi all'agenzia. Il Segretario Generale comunicherà a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed agli altri Stati membri delle agenzie specializzate copie certificate di tutti gli annessi che gli sono stati trasmessi in base alla presente sezione nonché di annessi modificati trasmessi in base alla sezione 38.

### Sezione 38

Se, dopo la trasmissione di un annesso finale in base alla sezione 36, ogni agenzia specializzata approva qualsiasi emendamento relativo, in conformità con la sua procedura costituzionale un annesso modificato sarà trasmesso da essa al Segretario-Generale delle Nazioni Unite.

### Sezione 39

Le disposizioni di questa Convenzione non limiteranno o pregiudicheranno in alcun modo i privilegi e le immunità che sono state o che potranno successivamente essere concesse da ogni Stato ad ogni agenzia specializzata in ragione della ubicazione nel territorio di questo Stato della sede principale o degli uffici regionali di questa agenziaspecializzata. La Convenzione non sarà ritenuta come essendo di ostacolo alla conclusione tra ogni Stato parte ad essa ed ogni agenzia specializzata, di accordi supplementari che adattino le disposizioni della presente Convenzione

oppure estendano o riducano i privilegi e le immunità da questa concesse.

### Sezione 40

Rimane inteso che le clausole standard, come modificate dal testo finale di un annesso inviato da una agenzia specializzata al Segretario Geenrale delle Nazioni Unite in base alla sezione 36 ( o qualsiasi annesso modificato inviato in base alla sezione 38), sarà compatibile con le disposizioni dello strumento costituzionale in vigore a quel tempo dell'agenzia in questione, e che se qualsiasi emendamento a tale strumento è necessario allo scopo di rendere lo strumento costituzionale compatibile , tale emendamento dovrà essere stato messo in vigore in conformità con la procedura costituzionale di quella agenzia prima che l'annesso finale (o modificato) sia stato comunicato.

La Convenzione stessa non opererà in maniera tale da abrogare o da derogare a qualsiasi disposizione dello strumento costituzionale di ogni agenzia specializzata o di ogni diritto o obbligo che l'agenzia possa diversamente avere, acquisire o assumere.

## Articolo XI - Disposizioni finali

### Sezione 41

L'adesione a questa Convenzione da parte di un Membro delle Nazioni Unite e( sotto riserva della sezione 42) di ogni Stato membro di una agenzia specializzata avrà luogo mediante deposito da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite di uno strumento di adesione che avrà effetto alla data del suo deposito.

### Sezione 42

Ciascuna agenzia specializzata interessata dovrà comunicare il testo della presente Convenzione insieme agli annessi pertinenti ai suoi membri che non sono membri delle Nazioni Unite, invitandoli ad aderire ad essa nei confronti dell'agenzia, depositando uno strumento di adesione alla presente Convenzione sia presso il Segertario Generale delle Nazioni Unite o presso il Direttore esecutivo dell'agenzia specializzata.

### Sezione 43

Ciascuno Stato parte alla presente Convenzione indicherà nel suo strumento di adesione l'agenzia specializzata o le agenzie per le quali si impegna ad applicare le disposizioni di questa Convenzione. Ciascuno Stato parte alla presente Convenzione può con successiva notifica scritta al Segretario-Generale delle Nazioni Unite impegnarsi ad applicare le disposizioni della presente Convenzione ad una o più agenzie specializzate.

Questa notifica avrà effetto alla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.

Sezione 44

La Convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato parte alla presente Convenzione nei confronti di una agenzia specializzata quando la Convenzione sarà divenuta applicabile a tale agenzia in conformità con la sezione 37 e lo Stato parte si sarà impegnato ad applicare le disposizioni della Convenzione a tale agenzia in conformità con la sezione 43.

Sezione 45

Il Segretario-Generale delle Nazioni Unite informerà tutti i membri delle Nazioni Unite nonché tutti i membri delle agenzie specializzate ed i direttori esecutivi delle agenzie specializzate del deposito di ciascun strumento di adesione ricevuto in base alla sezione 41 ed alle successive notifiche ricevute in base alla sezione 43. Il Direttore esecutivo di un'agenzia specializzata informerà il Segretario-Generale delle Nazioni Unite nonché i membri dell'agenzia interessata del deposito di qualsiasi strumento di adesione depositato presso di esso in base alla sezione 42.

Sezione 46

Rimane inteso che, quando uno strumento di adesione o successiva notifica viene depositato per conto di qualsiasi Stato, questo Stato sarà in posizione secondo la sua legislazione di dare effetto ai termini della Convenzione, cosi' come modificata dai testi finali di qualsiasi annesso relativo alle agenzie oggetto di tale adesione o modifica.

Sezione 47

Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 della presente sezione, ciascuno Stato parte alla presente Convenzione si impegna ad applicare questa Convenzione nei confronti di ciascuna agenzia specializzata implicata nella sua adesione o successiva notifica, fino al momento in cui una convenzione modificata o un annesso non siano divenuti applicabile a quella agenzia e che detto Stato abbia accettato la convenzione o l'annesso modificato. Trattandosi di un annesso modificato, l'accettazione degli Stati avverrà mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che avrà effetto alla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.

2. Ciascun Stato parte alla presente Convenzione, tuttavia, che non è o che ha cessato di essere membro di una agenzia specializzata, può indirizzare una notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite ed al Capo esecutivo dell'agenzia interessata nel senso che intende ritirare a tale agenzia i benefici della Convenzione a decorrere da una data specificata i.e.,non prima di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica.

3. Ciascuno Stato parte alla presente Convenzione può ritirare il beneficio di questa Convenzione a qualsiasi agenzia specializzata che cessi di essere in rapporto con le Nazioni Unite

4. Il Segretario-Generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati membri parti alla presente Convenzione di qualsiasi notifica che gli sarà stata comunicata in base alle disposizioni di questa sezione.

Sezione 48

Dietro richiesta di un terzo degli Stati parti alla presente Convenzione, il Segretario - Generale delle Nazioni Unite convocherà una conferenza in vista della sua revisione.

Sezione 49

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie di questa Convenzione a ciascuna agenzia specializzata ed al Governo di ciascun membro delle Nazioni Unite.

Convenzione sui Privilegi e le Immunità

## ANNESSO VII - L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'

Nella loro applicazione alla Organizzazione Mondiale della Sanità (in appresso denominata "l'Organizzazione") le clausole standard saranno effettive sotto riserva delle seguenti modifiche:

1. L'Articolo V e la Sezione 25, paragrafi 1 e 2(I) dell'Articolo VII si estenderanno alle persone designate a prestare servizio nel Consiglio Esecutivo della Organizzazione, ai loro sostituti e consiglieri, salvo se una qualsiasi abrogazione dell'immunità di tali persone in base alla Sezione 16 è stata decretata dal Consiglio.

2. (i) Agli esperti (diversi dai funzionari inclusi nella portata dell'Articolo VI) che prestano servizio in comitati dell'Organizzazioni o svolgono missioni per conto di essa, saranno concessi i seguenti privilegi ed immunità in quanto necessari all svolgimento effettivo delle loro funzioni, compreso il tempo trascorso in viaggi connessi al servizio prestato presso tali comitati o allo svolgimento di tali missioni:

(a) immunità dall'arresto personale o dalla confisca del loro bagaglio personale;

(b) per quanto riguarda le parole o gli scritti, oppure gli atti da essi compiuti nell adempimento delle loro funzioni ufficiali, immunità da procedimenti legali di qualsiasi natura, tale immunità permanendo nonostante le persone interessate non prestino più servizio nei comitati dell'Organizzazione, o non siano più utilizzate in missioni per essa;

(c) Agevolazioni per quanto riguarda le restrizioni di valuta e di cambio ed il loro bagaglio personale, analoghe a quelle concesse ai funzionari dei governi stranieri in missioni temporanee provvisorie;

(d) inviolabilità per tutte le carte e documenti;

(e) Ai fini delle loro comunicazioni con l'Organizzazione, diritto ad avvalersi di codici e di ricevere documenti o corrispondenza tramite corriere o in valigie sigillate.

(ii) I privilegi e le immunità stabilite nei paragrafi (b) ed (e) di cui sopra saranno concessi a persone che prestano servizio nei gruppi di consulenza di esperti dell'Organizzazione nell'esercizio delle loro funzioni in quanto tali.

(iii) I privilegi e le immunità sono concessi agli esperti dell'Organizzazione negli interessi dell'Organizzazione e non a beneficio personale degli individui. L'Organizzazione ha il

diritto ed il dovere di abrogare l'immunità di qualsiasi esperto in tutti i i casi in cui, a parere dell'Organizzazione, l'immunita ostacolerebbe il corso della giustizia e può essere abrogata senza recare pregiudizio agli interessi dell'organizzazione.

3. L'Articolo V e la Sezione 25, paragrafi 1 e 2 (I) dell'Articolo VII si estenderanno ai rappresentanti dei Membri Associati che partecipano al lavoro dell'Organizzazione in conformità con gli Articoli 8 e 47 della Costituzione.

4. I privilegi, immunità, esenzioni ed agevolazioni di cui alla Sezione 21 delle clausole standard saranno altresi' concessi ad ogni Vice Direttore-Generale, Assistente Direttore- Generale e Direttore Regionale della Organizzazione.

---------------

(1) Adottata dalla Prima Assemblea Mondiale il 17 luglio 1948 (Off.Rec.Wld.Hlt.Org. 13,97, 332) e emendata dalla Terza, Decima ed Undicesima Assemblee Mondiali della Sanità (Risoluzioni WHA.3.102, WHA 10.26 e WHA 11.30).

## ANNESSO 2

## NOTA SUGLI STANDARD INTERNAZIONALI PER LE TELECOMUNICAZIONI

Il sistema aperto di interconnessione (OSI) deriva dalla International Standards Organization(ISO) ma è stato ora adottato dall'International Telegraph and Telephone Consultative Committee (CCITT) e da altre come un quadro per i criteri di trasmissione dati. L'OSI sta divenendo sempre più largamente diffusa, future reti pubbliche di trasmissione dati saranno costruite in base al protocollo X.25 (reti per lo scambio di programmi già organizzati). Al massimo livello dell'OSI è importante includere X.400 e X.500 ( elaborazione messaggi),trasferimento di "files", accesso e gestione (FTAM) nonchè il criterio approvato per i "Sistemi di elaborazione messaggi (MHS)" che forniscono appoggio al:

testo in "forma finale",i.e. il criterio americano per l'interscambio di informazioni codificato (ASCII);

- telex;

- teletex;

-facsimile:

Il criterio includerà quanto prima ulteriori tipi di parti essenziali e consente già la definizione di tipi a livello nazionale. Ulteriori parti essenziali di particolare interesse includono la progettazione di documenti di ufficio (ODA) e tutte le serie di caratteri ISO.

## ADDENDUM ALL'ACCORDO, FIRMATO A ROMA IL 14 GIUGNO 1990, SUL CENTRO EUROPEO PER L'AMBIENTE E LA SANITA'

Il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione Mondiale della Sanita' - Ufficio Regionale per l'Europa:

Ritenuto necessario integrare l'accordo firmato a Roma il 14 Giugno 1990 per la creazione del Centro Europeo per l'Ambiente e la Sanita':

CONVENGONO

### Articolo 1

Nell'applicazione delle esenzioni fiscali di cui all'art.VI, sez. 19 lett. b), della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite richiamata dall'art.VI dell'Accordo, il Governo Italiano si riserva di prendere in considerazione 'l'ammontare degli emolumenti corrisposti ai funzionari del Centro di cittadinanza italiana residenti in Italia e agli altri funzionari residenti permanenti in Italia ai fini dell'eventuale tassazione dei redditi da altre fonti situate in Italia.

### Articolo 2

L'immunita' dalla giurisdizione prevista dall'art. V sez. 13 (a) e 21 della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite, nonche' dall'Annesso VII a detta Convenzione nn. 1, 2 (i) (a) e (b), 2 (ii) e 3, non si applica in caso di azione civile promossa da un terzo per danni

derivanti da un incidente causato da un veicolo a motore appartenente a funzionari dell'Organizzazione, a rappresentanti di Stati Membri partecipanti a riunioni convocate dall'Organizzazione o ad esperti in missione per l'Organizzazione, derivante da operazioni del veicolo, purchè tale azione non investa in alcun modo l'immunità dalla giurisdizione per arresto o detenzione previsti dalla predetta Convenzione.
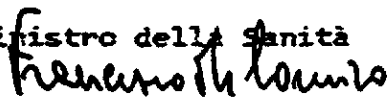
**Articolo 3**

L'Accordo firmato a Roma il 14 Giugno 1990 e il presente Protocollo entreranno formalmente in vigore dalla data dell'ultima notifica dell'avvenuto adempimento delle formalità richieste dagli ordinamenti delle due parti.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto in duplice esemplare a ......Roma, Italia,............, il ..1 Marzo 1991........, nella lingua italiana e inglese, ambedue facenti ugualmente fede.

Il Ministro della Sanità

Data
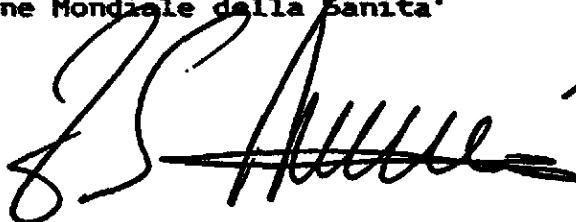
Il Ministro dell'Ambiente

Data

Il Direttore Regionale
dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'

Data 20/3-91

## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 5826):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) l'11 luglio 1991.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 ottobre 1991, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, XI e XII.

Esaminato dalla III commissione il 12 novembre 1991.

Esaminato in aula e approvato il 28 gennaio 1992.

*Senato della Repubblica* (atto n. 3199):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 gennaio 1992.

Esaminato in aula e approvato il 30 gennaio 1992.

**92G0204**

LEGGE 10 febbraio 1992, n. 198.

**Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 61 della convenzione medesima.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

# CONVENZIONE

## CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE FATTA A LUGANO IL 16 SETTEMBRE 1988

### PREAMBOLO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

SOLLECITE di potenziare nel loro territorio la tutela giuridica delle persone ivi residenti,

CONSIDERANDO che, a tal fine, è necessario determinare la competenza dei rispettivi organi giurisdizionali nell'ordinamento internazionale, facilitare il riconoscimento e creare una procedura rapida intesa a garantire l'esecuzione delle decisioni, degli atti autentici e delle transazioni giudiziarie,

CONSAPEVOLI dei legami fra esse esistenti, sanciti in campo economico dagli accordi di libero scambio conclusi tra la Comunità economica europea e gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio,

CONSIDERANDO l'esistenza della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, emendata dalle convénzioni di adesione a seguito dei successivi allargamenti delle Comunità europee,

PERSUASE che l'estensione dei principi di detta convenzione agli Stati parti del presente strumento potenzierà la cooperazione giudiziaria ed economica in Europa,

DESIDEROSE di assicurare un'interpretazione quanto più uniforme possibile del presente strumento,

HANNO DECISO, in questo spirito, di stipulare la presente convenzione e

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

## TITOLO I

## CAMPO DI APPLICAZIONE

### Articolo 1

La presente convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Essa non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione

1. lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni ;

2. i fallimenti, i concordati ed altre procedure affini ;

3. la sicurezza sociale ;

4. l'arbitrato.

## TITOLO II

## DELLA COMPETENZA

### Sezione 1

### Disposizioni generali

#### Articolo 2

Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.

Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno il domicilio, si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.

#### Articolo 3

Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 6 del presente titolo.

Nei loro confronti non possono venire invocati, in particolare :

- nel Belgio : l'articolo 15 del Codice civile (Code civil - Burgerlijk Wetboek) e l'articolo 638 del Codice giudiziario (Code judiciaire - Gerechtelijk Wetboek) ;

- in Danimarca : l'articolo 246, paragrafi 2 e 3, della Legge sulla procedura civile (Lov om rettens pleje) ;

- nella Repubblica federale di Germania : l'articolo 23 del Codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) ;

- in Grecia : l'articolo 40 del Codice di procedura civile (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) ;

- in Francia : gli articoli 14 e 15 del Codice civile (Code civil) ;

- in Irlanda : le disposizioni relative alla competenza basata su di un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno in Irlanda ;

- in Islanda : l'articolo 77 del Codice di procedura civile (lög um meðferð einkamála í héraði) ;

- in Italia : l'articolo 2 e l'articolo 4, nn. 1 e 2, del Codice di procedura civile ;

- nel Lussemburgo : gli articoli 14 e 15 del Codice civile (Code civil) ;

- nei Paesi Bassi : l'articolo 126, terzo comma, e l'articolo 127 del Codice di procedura civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) ;

- in Norvegia : l'articolo 32 del Codice di procedura civile (tvistemålsloven) ;

- in Austria : l'articolo 99 della Legge sulla competenza giudiziaria (Jurisdiktionsnorm) ;

- in Portogallo : l'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 65, paragrafo 2 e l'articolo 65A, lettera c) del Codice di procedura civile (Código de Processo Civil) e l'articolo 11 del Codice del processo del lavoro (Código de Processo de Trabalho) ;

- in Svizzera : il foro del luogo del sequestro/for du lieu du séquestre/Gerichtsstand des Arrestortes ai sensi dell'articolo 4 della legge federale sul diritto internazionale privato/loi fédérale sur le droit international privé/Bundesgesetz über das internationale Privatrecht ;

- in Finlandia : la seconda, terza e quarta frase dell'articolo 1 del capitolo 10 del Codice di procedura civile (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken) ;

- in Svezia : la prima frase dell'articolo 3 del capitolo 10 del Codice di procedura civile (Rättegångsbalken) ;

- nel Regno Unito : le disposizioni sulla competenza basata :

  a) su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito,

  b) sull'esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto, ovvero

  c) sul sequestro, ottenuto dall'attore, di beni situati nel Regno Unito.

### Articolo 4

Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato contraente, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16.

Chiunque abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di detto Stato, invocare nei confronti del convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, segnatamente quelle contemplate dall'articolo 3, secondo comma.

**Sezione 2**

**Competenze speciali**

**Articolo 5**

Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente :

1. in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita ; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività e, se il lavoratore non svolge abitualmente la sua attività in un solo paese, il luogo è quello in cui si trova lo stabilimento dal quale è stato assunto ;

2. in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione di stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscerne, secondo la legge nazionale, salvo il caso che tale competenza sia fondata unicamente sulla nazionalità di una delle parti ;

3. in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto ;

. qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti al quale l'azione penale è esercitata, sempreché secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile ;

. qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente ;

6. nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola verbale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio il trust ha domicilio ;

7. qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento della somma richiesta per l'assistenza o il salvataggio di cui hanno beneficiato un carico o un nolo, davanti al giudice nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo

   a) è stato sequestrato a garanzia di questo pagamento oppure

   b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o un altra garanzia ;

   questa disposizione si applica solo se viene affermato che il convenuto ha un diritto sul carico o sul nolo ad esso relativo o ha avuto un tale diritto al momento dell'assistenza o del salvataggio.

### Articolo 6

Il convenuto di cui all'articolo precedente potrà inoltre essere citato :

1. in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi ;

2. qualora si tratti di un'azione di garanzia o di una chiamata di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, semprechè quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo ;

3. qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale ;

4. in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere riunita a un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato contraente in cui l'immobile è situato.

Articolo 6 bis

Qualora, ai sensi della presente convenzione, un giudice di uno Stato contraente abbia competenza per i procedimenti legali relativi alla responsabilità nell'impiego o nel funzionamento di una nave, tale giudice, o qualsiasi altro giudice che lo sostituisca in virtù della legislazione interna di detto Stato, è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità.

Sezione 3

Competenza in materia d'assicurazioni

Articolo 7

In materia di assicurazioni, la competenza è regolata dalla presente sezione, salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, punto 5.

**Articolo 8**

L'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere convenuto :

1. davanti ai giudici dello Stato in cui ha domicilio, oppure

2. in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio il contraente dell'assicurazione, oppure

3. se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno Stato contraente presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore delegato della coassicurazione.

Qualora l'assicuratore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di tale Stato.

**Articolo 9**

Inoltre l'assicuratore può essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione di responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione concerna contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.

**Articolo 10**

In materia di assicurazione di responsabilità civile, l'assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti al giudice presso cui è stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.

Le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 9 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempreché essa sia possibile.

Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, il giudice di cui al primo comma è competente anche nei loro confronti.

**Articolo 11**

Salve le disposizioni dell'articolo 10, terzo comma, l'azione dell'assicuratore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto, a prescindere dal fatto che questi sia contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario.

Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente sezione.

### Articolo 12

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con una convenzione :

1. posteriore al sorgere della controversia o

2. che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o

3. che, conclusa tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempreché la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni o

4. conclusa da un contraente dell'assicurazione che non abbia il proprio domicilio in uno Stato contraente, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato contraente o

5. che riguardi un contratto di assicurazione in quanto questo copra uno o più rischi di cui all'articolo 12 bis.

**Articolo 12 bis**

I rischi di cui all'articolo 12, punto 5, sono i seguenti :

1. ogni danno

   a) subito dalle navi marittime, dagli impianti offshore e d'alto mare o dalle aeronavi, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali,

   b) subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi è aeronavi oppure effettuato da queste navi o aeronavi in combinazione con altri mezzi di trasporto ;

2. ogni responsabilità, salvo per danni all'integrità fisica dei passeggeri o ai loro bagagli,

   a) risultante dall'impiego o dal funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1, lettera a), semprechè la legislazione dello Stato contraente in cui l'aeronave è immatricolata non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali rischi,

   b) derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1, lettera b) ;

3. ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego od il funzionamento delle navi, degli impianti o dellè aeronavi di cui al punto 1, lettera a), in particolare quelle del nolo o del beneficio del noleggio ;

4. ogni rischio connesso con uno dei rischi di cu ai precedenti punti da 1 a 3.

**Sezione 4**

**Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori**

**Articolo 13**

In materia di contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in appresso denominata "consumatore", la competenza è regolata dalla presente sezione, salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5 :

1. qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali,

2. qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni,

3. qualora si tratti di un altro contratto che abbia per oggetto una fornitura di servizi o di beni mobili materiali se

   a) la conclusione del contratto è stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio e se

   b) il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto.

Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, essa è considerata, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di tale Stato.

La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto.

## Articolo 14

L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio tale parte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato nel cui territorio il consumatore ha il proprio domicilio.

Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente sezione.

## Articolo 15

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con una convenzione :

1. posteriore al sorgere della controversia o

2. che consenta al consumatore di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o

3. che, conclusa tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato, sempreché la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.

**Sezione 5**

**Competenze esclusive**

**Articolo 16**

Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva :

1. a) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile è situato ;

   b) tuttavia in materia di contratti d'affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi hanno competenza anche i giudici dello Stato contraente in cui il convenuto è domiciliato, purché il conduttore sia una persona fisica e nessuna delle parti sia domiciliata nel territorio dello Stato contraente in cui l'immobile è situato ;

2. in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche aventi la sede nel territorio di uno Stato contraente, o delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato ;

3. in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio i registri sono tenuti ;

4. in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono reputati essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale ;

5. in materia di esecuzione delle sentenze, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.

**Sezione 6**

**Proroga di competenza**

**Articolo 17**

1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa :

a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta, o

b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, o

c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola è domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, i giudici degli altri Stati contraenti non possono conoscere della controversia fintantoché il giudice o i giudici la cui competenza è stata convenuta non abbiano declinato la competenza.

Il giudice o i giudici di uno Stato contraente, ai quali l'atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per giudicare delle azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del trust.

3. Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 12 e 15 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 16.

4. Se una clausola attributiva di competenza è stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della presente convenzione.

5. In materia di contratti individuali di lavoro una clausola attributiva di competenza è valida solo se posteriore al sorgere della controversia.

### Articolo 18

Al di fuori dei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni della presente convenzione, il giudice di uno Stato contraente davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene solo per eccepire l'incompetenza o se esiste un'altra giurisdizione esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 16.

## Sezione 7

## Esame della competenza e della ricevibilità dell'azione

### Articolo 19

Il giudice di uno Stato contraente, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'articolo 16 prescrive la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

### Articolo 20

Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente è citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non comparisce, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la presente convenzione non preveda tale competenza.

Al giudice è fatto obbligo di sospendere il procedimento fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale od un atto equivalente, in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.

Le disposizioni del comma precedente saranno sostituite da quelle dell'articolo 15 della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale in esecuzione della suddetta convenzione.

## Sezione 8

## Litispendenza e connessione

### Articolo 21

Qualora davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.

Se la competenza del giudice preventivamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.

### Articolo 22

Ove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.

Tale giudice può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che la propria legge consenta la riunione di procedimenti e che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere delle due domande.

Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

### Articolo 23

Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, quello successivamente adito deve spogliarsi della causa in favore del giudice preventivamente adito.

## Sezione 9

## Provvedimenti provvisori e cautelari

### Articolo 24

I provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possono essere richiesti all'autorità giudiziaria di detto Stato anche se, in forza della presente convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente.

## TITOLO III

## DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE

### Articolo 25

Ai sensi della presente convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali.

### Sezione 1

### Del riconoscimento

### Articolo 26

Le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente titolo, che la decisione deve essere riconosciuta.

Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato contraente, tale giudice è competente al riguardo.

### Articolo 27

Le decisioni non sono riconosciute :

1. se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto ;

2. se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese ;

3. se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto ;

4. se il giudice dello Stato d'origine per rendere la decisione ha, nel pronunciarsi su una questione relativa allo stato o alla capacità delle persone fisiche, al regime patrimoniale fra coniugi, ai testamenti ed alle successioni, violato una norma di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, salvo che la decisione in questione non conduca allo stesso risultato che si sarebbe avuto se le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto fossero state, invece, applicate ;

5. se la decisione è in contrasto con una decisione resa precedentemente tra le medesime parti in uno Stato non contraente, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione riunisce le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato richiesto.

### Articolo 28

Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5 del titolo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall'articolo 59.

Il riconoscimento di una decisione può inoltre essere rifiutato in uno dei casi contemplati dall'articolo 54 ter, paragrafo 3 e dall'articolo 57, paragrafo 4.

Nell'accertamento delle competenze di cui ai commi precedenti, l'autorità richiesta è vincolata dalle costatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza.

Salva l'applicazione delle disposizioni del primo e secondo comma, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine ; le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 27, punto 1.

Articolo 29

In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 30

L'autorità giudiziaria di uno Stato contraente davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione resa in un altro Stato contraente può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata.

l'autorità giudiziaria di uno Stato contraente davanti alla quale è richiesto il riconoscimento di una decisione che è stata resa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato d'origine per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento.

## Sezione 2

## Dell'esecuzione

### Articolo 31

Le decisioni rese in uno Stato contraente e quivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.

Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza della parte interessata.

### Articolo 32

1. L'istanza deve essere proposta :

- in Belgio, al "tribunal de première instance" o "rechtbank van eerste aanleg" ;

- in Danimarca, al "byret";

- nella Repubblica federale di Germania, al Presidente di una sezione del "Landgericht" ;

- in Grecia al "μονομελές πρωτοδικείο" ;

- in Spagna al "Juzgado de Primera Instancia" ;

- in Francia, al Presidente del "tribunal de grande instance" ;

- in Irlanda, alla "High Court" ;

- in Islanda, alla "héraðsdómari" ;

- in Italia, alla Corte d'appello ;

- nel Lussemburgo, al presidente del "tribunal d'arrondissement" ;

- nei Paesi Bassi, al presidente dell'"arrondissementsrechtbank" ;

- in Norvegia, al "herredsrett" o "byrett", in quanto "namsrett" ;

- in Austria, al "Landesgericht" o "Kreisgericht" ;

- in Portogallo, al "Tribunal Judicial de Círculo" ;

- in Svizzera :

  a) per le decisioni di condanna al pagamento di una somma di denaro, al "Giudice competente a pronunciare sul rigetto dell'opposizione "/"Juge de la mainlevée"/"Rechtsöffnungsrichter", nel quadro della procedura disciplinata dagli articoli 80 e 81 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento/loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite/Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs ;

  b) per le decisioni che non condannano al pagamento di una somma di denaro, al giudice cantonale competente a pronunciaree l'exequatur/juge cantonal d'exequatur compétent/zuständiger kantonaler Vollstreckungsrichter ;

- in Finlandia, all'"ulosotonhaltija/överexekutor" ;

- in Svezia, allo "Svea hovrätt" ;

- nel Regno Unito :

  a) in Inghilterra e nel Galles, alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di un procedimento in materia di obbligazione alimentare, alla "Magistrates' Court", alla quale l'istanza sarà trasmessa dal "Secretary of State" ;

  b) in Scozia, alla "Court of Session" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, alla "Sheriff Court", alla quale l'istanza sarà trasmessa dal "Secretary of State" ;

  c) nell'Irlanda del Nord, alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, alla "Magistrates' Court", alla quale l'istanza sarà trasmessa dal "Secretary of State".

2. Il giudice territorialmente competente è determinato dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione. Se tale parte non è domiciliata nel territorio dello Stato richiesto, la competenza è determinata dal luogo dell'esecuzione.

### Articolo 33

Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato richiesto.

L'istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore.

All'istanza devono essere allegati i documenti di cui agli articoli 46 e 47.

### Articolo 34

l giudice adito statuisce, entro un breve termine, senza che la parte contro cui esecuzione viene chiesta possa, in tal fase del procedimento, presentare sservazioni.

istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli ticoli 27 e 28.

nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del rito.

### Articolo 35

decisione resa su istanza di parte è comunicata senza indugio al richiedente, a a del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato hiesto.

### Articolo 36

l'esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere può porre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione.

a parte è domiciliata in uno Stato contraente diverso da quello della sione che accorda l'esecuzione, il termine è di due mesi a decorrere dal no in cui la notificazione è stata fatta alla persona cui è diretta o al cilio della medesima. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti distanza.

**Articolo 37**

1. L'opposizione è proposta, secondo le norme sul procedimento in contraddittorio :

- in Belgio, davanti al "tribunal de première instance" o "rechtbank van eerste aanleg" ;

- in Danimarca, davanti al "landsret" ;

- nella Repubblica federale di Germania, davanti ( ) "Oberlandesgericht" ;

- in Grecia, davanti all'"*έφετείο*" ;

- in Spagna, davanti alla "Audiencia Provincial" ;

- in Francia, davanti alla "Cour d'appel" ;

- in Irlanda, davanti alla "High Court" ;

- in Ialanda, davanti alla "héraðsdómari";

- in Italia, davanti alla Corte d'appello ;

- nel Lussemburgo, davanti alla "Cour supérieure de justice" giudicante in appello in materia civile ;

- nei Paesi Bassi, davanti all'"arrondissementsrechtsbank" ;

- in Norvegia, davanti al "lagmannsrett" ;

- in Austria, davanti al "Landesgericht" o "Kreisgericht" ;

- in Portogallo, davanti al "Tribunal da Relação" ;

- in Svizzera, davanti al "Tribunale cantonale"/"Tribunal cantonal"/"Kantonsgericht" ;

- in Finlandia, davanti al "Hovioikeus/hovrätt" ;

- in Svezia, davanti allo Svea hovrätt ;

- nel Regno Unito :

  a) in Inghilterra e nel Galles, davanti alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Magistrates' Court" ;

  b) in Scozia, davanti alla "Court of Session" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Sheriff Court" ;

  c) nell'Irlanda del Nord, davanti alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Magistrates' Court".

2. La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto di :

- ricorso in cassazione, in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi ;

- ricorso davanti al "højesteret", con autorizzazione del ministro della giustizia, in Danimarca ;

- "Rechtsbeschwerde", nella Repubblica federale di Germania ;

- ricorso alla "Supreme Court" per motivi di diritto, in Irlanda ;

- ricorso davanti al "Hæstiréttur", in Islanda ;

- ricorso (Kjæremål or anke) davanti al "Hoyesteretts Kjaeremalsutvalg or Hoyesterett", in Norvegia ;

- "Revisionrekurs", in caso di un ricorso, e di "Berufung" (ricorso) con facoltà di revisione, nel caso di un'opposizione, in Austria ;

- ricorso per motivi di diritto, in Portogallo ;

- ricorso di diritto pubblico davanti al tribunale federale/recours de droit public devant le tribunal fédéral/staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht, in Svizzera ;

- ricorso al "Korkein oikeus/hogsta domstolen", in Finlandia ;

- ricorso davanti al "högsta domstolen", in Svezia ;

- unico ricorso per motivi di diritto, nel Regno Unito.

## Articolo 38

Il giudice davanti al quale è proposta l'opposizione ai sensi dell'articolo 37, primo comma può, su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata, nello Stato d'origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto ; in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione.

Qualora la decisione sia stata resa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato di origine è considerato "impugnazione ordinaria" ai sensi del primo comma.

Il giudice può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare.

### Articolo 39

In pendenza del termine per proporre l'opposizione di cui all'articolo 36 e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.

La decisione che accorda l'esecuzione implica l'autorizzazione a procedere ai suddetti provvedimenti.

### Articolo 40

1. Se l'istanza viene respinta, l'istante può proporre opposizione :

- in Belgio, davanti alla "Cour d'appel" o "hof van beroep" ;
- in Danimarca, davanti al "landsret" ;
- nella Repubblica federale di Germania, davanti all'"Oberlandesgericht" ;
- in Grecia davanti all'"έφετείο" ;
- in Spagna, davanti alla "Audiencia Provincial" ;
- in Francia, davanti alla "Cour d'appel" ;
- in Irlanda, davanti alla "High Court" ;
- in Islanda, davanti alla "héraðsdómari" ;
- in Italia, davanti alla Corte d'appello ;
- nel Lussemburgo, davanti alla "Cour supérieure de justice" giudicante in appello in materia civile ;

- nei Paesi Bassi, davanti alla "gerechtshof" ;

- in Norvegia, davanti al "lagmannsrett" ;

- in Austria, davanti al "Landesgericht" o al "Kreisgericht" ;

- in Portogallo, davanti al "Tribunal da Relação" ;

- in Svizzera, davanti al "Tribunale cantonale"/"Tribunal cantonal"/"Kantonsgericht" ;

- in Finlandia, davanti al "hovioikeus/hovrätt" ;

- in Svezia, davanti allo "Svea hovrätt" ;

- nel Regno Unito :

  a) in Inghilterra e nel Galles, davanti alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Magistrates' Court" ;

  b) in Scozia, davanti alla "Court of Session" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Sheriff Court" ;

  c) nell'Irlanda del Nord, davanti alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Magistrates' Court".

La parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere è chiamata a comparire davanti al giudice dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 20, secondo e terzo comma, anche se il contumace non è domiciliato nel territorio di uno degli Stati contraenti.

**Articolo 41**

La decisione resa sull'opposizione di cui all'articolo 40 può costituire unicamente oggetto di :

- ricorso in cassazione, in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi ;

- ricorso davanti al "højesteret", con l'autorizzazione del ministro della giustizia, in Danimarca ;

- "Rechtsbeschwerde", nella Repubblica federale di Germania ;

- ricorso alla "Supreme Court" per motivi di diritto, in Irlanda ;

- ricorso davanti al "Hæstiréttur", in Islanda ;

- ricorso (Kjæremål or anke) davanti al "Hoyesteretts kjaeremalsutvalg or Hoyesterett", in Norvegia ;

- "Revisionsrekurs", in Austria ;

- ricorso per motivi di diritto, in Portogallo ;

- ricorso di diritto pubblico davanti al tribunale federale/ recours de droit public devant le tribunal fédéral/staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht, in Svizzera ;

- ricorso davanti al "korkein oikeus/högsta domstolen", in Finlandia ;

- ricorso davanti àl "högsta domstolen", in Svezia ;

- unico ricorso per motivi di diritto, nel Regno Unito.

**Articolo 42**

Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere accordata per tutti i capi, il giudice accorda l'esecuzione solo per uno o più di essi.

L'istante può richiedere un'esecuzione parziale.

**Articolo 43**

Le decisioni straniere che comminano una penalità sono esecutive nello Stato richiesto solo se la misura di quest'ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato di origine.

**Articolo 44**

L'istante che, nello Stato di origine, ha beneficiato in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o di un'esenzione dalle spese, beneficia, nella procedura di cui agli articoli da 32 a 35, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più larga dalle spese prevista nel diritto dello Stato in cui presenta l'istanza.

L'istante che chiede l'esecuzione di una decisione in materia di obblighi alimentari resa in Danimarca o in Islanda da un'autorità amministrativa può invocare nello Stato in cui l'istanza è proposta i benefici di cui al primo comma, se presenta un'attestazione del ministero della giustizia danese o del ministero della giustizia islandese comprovante che egli adempie alle condizioni economiche richieste per beneficiare in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese.

### Articolo 45

Alla parte che domanda l'esecuzione in uno Stato contraente di una decisione resa in un altro Stato contraente non può essere imposta nessuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel paese.

## Sezione 3

## Disposizioni comuni

### Articolo 46

La parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre :

1. una spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità ;

2. se si tratta di una decisione contumaciale, l'originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale od un atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace.

### Articolo 47

La parte che chiede l'esecuzione deve, inoltre, produrre :

1. qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata ;

2. eventualmente, un documento comprovante che il richiedente beneficia, nello Stato di origine, dell'assistenza giudiziaria.

**Articolo 48**

Qualora i documenti di cui agli articoli 46, punto 2, e 47, punto 2, non vengano prodotti, l'autorità giudiziaria può fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, disporne la dispensa.

Qualora l'autorità giudiziaria lo richieda è necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti ; la traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati contraenti.

**Articolo 49**

Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati negli articoli 46, 47 e 48, secondo comma, come anche, ove occorra, per la procura alle liti.

## TITOLO IV

## ATTI AUTENTICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

### Articolo 50

Gli atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato contraente conformemente alla procedura contemplata dagli articoli 31 e seguenti. L'istanza può essere rigettata solo se l'esecuzione dell'atto autentico è contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.

L'atto prodotto deve rispondere ai requisiti richiesti per la sua autenticità dalla legge dello Stato d'origine.

Le disposizioni della sezione 3 del titolo III sono, per quanto occorra, applicabili.

### Articolo 51

Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato di origine hanno efficacia esecutiva nello Stato richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti autentici.

## TITOLO V

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 52

Per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato contraente in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge interna.

Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha un domicilio in un altro Stato contraente, applica la legge di tale Stato.

### Articolo 53

Ai fini dell'applicazione della presente convenzione la sede delle società e delle persone giuridiche è assimilata al domicilio. Tuttavia, per stabilire tale sede, il giudice applica le norme di diritto internazionale privato del proprio Stato.

Per definire se un trust ha domicilio nel territorio di uno Stato contraente i cui giudici siano stati aditi, il giudice applica le norme del suo diritto internazionale privato.

## TITOLO VI

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### Articolo 54

Le disposizioni della presente convenzione si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente alla sua entrata in vigore nello Stato di origine e, quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto.

Tuttavia, le decisioni rese dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nelle relazioni tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III, se le norme di competenza applicate sono conformi a quelle previste dal titolo II o da una convenzione in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione.

Se le parti in una controversia relativa a un contratto hanno convenuto per iscritto, anteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione, di applicare al contratto il diritto irlandese o il diritto di una parte del Regno Unito, gli organi giurisdizionali dell'Irlanda o di questa parte del Regno Unito conservano la loro competenza per tale controversia.

## Articolo 54 bis

Per la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda, l'Islanda, la Norvegia, la Finlandia e la Svezia e per un periodo di tre anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, la competenza in materia marittima è determinata, in ciascuno di tali Stati, oltre che dalle disposizioni del titolo II, dalle disposizioni elencate nei seguenti punti da 1 a 7. Tuttavia, tali disposizioni non saranno più applicabili in ciascuno di detti Stati allorché in ciascuno di essi entrerà in vigore la convenzione internazionale sull'unificazione di alcune norme relative al sequestro conservativo delle navi d'alto mare, firmata a Bruxelles il 10 maggio 1952.

1. Una persona avente il domicilio nel territorio di uno Stato contraente può essere citata davanti agli organi giurisdizionali di uno degli Stati di cui sopra per una rivendicazione di diritto marittimo quando la nave oggetto della rivendicazione o qualsiasi altra nave di sua proprietà è stata oggetto di sequestro conservativo nel territorio di quest'ultimo Stato a garanzia della rivendicazione, oppure avrebbe potuto esserlo, ma è stata fornita una cauzione o altra garanzia, nei seguenti casi :

   a) quando l'attore ha il domicilio nel territorio di detto Stato ;

   b) quando la rivendicazione è sorta in detto Stato ;

   c) quando la rivendicazione è sorta durante un viaggio nel corso del quale è stato operato o avrebbe potuto essere operato il sequestro conservativo ;

   d) quando la rivendicazione ha origine da una collisione o da un danno causato da una nave ad un'altra nave o alle cose o alle persone a bordo di queste, in seguito a esecuzione o omissione di una manovra o per inosservanza dei regolamenti ;

e) quando la rivendicazione è sorta in seguito a salvataggio o assistenza ;

f) quando la rivendicazione è garantita da ipoteca sulla nave di cui è stato operato il sequestro conservativo.

2. Può essere sequestrata la nave oggetto della rivendicazione di diritto marittimo o qualsiasi altra nave appartenente alla persona che, nel momento in cui è sorta la rivendicazione, era proprietaria della nave oggetto di tale rivendicazione. Tuttavia, per le rivendicazioni previste al punto 5, lettere o), p) o q), potrà essere sequestrata soltanto la nave oggetto della rivendicazione.

3. Le navi sono considerate appartenenti allo stesso proprietario quando tutte le quote di proprietà appartengono alla stessa o alle stesse persone.

4. In caso di noleggio di una nave con cessione della gestione nautica, qualora il noleggiatore risponda da solo di una rivendicazione di diritto marittimo relativa alla nave, questa nave o qualsiasi altra nave appartenente al noleggiatore può essere sequestrata in virtù di tale rivendicazione ma non un'altra nave appartenente al proprietario. Ciò vale anche in tutti i casi in cui una persona diversa dal proprietario risponda di una rivendicazione di diritto marittimo.

5. Si intende per "rivendicazione di diritto marittimo" una rivendicazione originata da uno o più dei seguenti motivi :

a) danni causati da una nave per collisione o in altro módo ;

b) perdita della vita o danni fisici a causa di una nave oppure avvenuti in seguito alle operazioni di una nave ;

c) assistenza e salvataggio ;

d) accordo per l'uso o il noleggio di una nave mediante contratto di noleggio o altro ;

e) accordo per il trasporto di merci su una nave mediante contratto di noleggio, di carico o altro ;

f) perdita di merci o danni alle medesime, compresi i bagagli trasportati su una nave ;

g) avaria comune ;

h) cambio marittimo ;

i) rimorchio ;

j) pilotaggio ;

k) merci o materiali ovunque forniti ad una nave per il suo funzionamento o manutenzione ;

l) costruzione, riparazione, armamento di una nave o costi di bacino ;

m) retribuzioni dei capitani, degli ufficiali o dell'equipaggio ;

n) esborsi del capitano, compresi quelli effettuati da spedizionieri marittimi, noleggiatori o agenti per conto di una nave o del suo proprietario ;

o) controversie sulla proprietà di una nave ;

p) controversie tra comproprietari di una nave in materia di proprietà, possesso, uso o profitti della stessa ;

q) garanzia ipotecaria su una nave.

6. Per quanto riguarda le rivendicazioni di diritto marittimo di cui alle lettere o) e p) del punto 5, l'espressione "sequestro conservativo" comprende, in Danimarca, il "forbud" nella misura in cui tale procedura sia la sola ammessa, nella fattispecie, dagli articoli da 646 a 653 della legge sulla procedura civile (Lov om rettens pleje).

7. Per quanto riguarda le rivendicazioni di diritto marittimo di cui alle lettere o) e p) del punto 5, il termine "sequestro" comprende, in Islanda, il "lögbann" nella misura in cui tale procedura sia la sola ammessa per tale rivendicazione conformemente al capitolo III della legge in materia di sequestro e ingiunzione (lög um kyrrsetningu og lögbann).

## TITOLO VII

## RELAZIONE CON LA CONVENZIONE DI BRUXELLES E CON LE ALTRE CONVENZIONI

### Articolo 54 ter

1. La presente convenzione lascia impregiudicata l'applicazione da parte degli Stati membri delle Comunità europee della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, e del protocollo relativo all'interpretazione di detta convenzione da parte della Corte di giustizia, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, modificati dalle convenzioni di adesione a detta convenzione e a detto protocollo da parte degli Stati aderenti alle Comunità europee, convenzioni e protocollo in appresso denominati "convenzione di Bruxelles".

Tuttavia, la presente convenzione si applica comunque :

a) in materia di competenza giurisdizionale, qualora il convenuto sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente della presente convenzione che non è membro delle Comunità europee ovvero qualora gli articoli 16 e 17 della presente convenzione attribuiscano la competenza ai giudici di tale Stato contraente ;

b) in materia di litispendenza o di connessione contemplate dagli articoli 21 e 22 della presente convenzione, ove siano state proposte azioni in uno Stato contraente che non è membro delle Comunità europee e in uno Stato contraente che è membro delle Comunità europee ;

c) in materia di riconoscimento e di esecuzione, qualora lo Stato d'origine o lo Stato richiesto non sia membro delle Comunità europee.

3. Oltre ai casi previsti nel titolo III, il riconoscimento o l'esecuzione possono essere rifiutati se la competenza sulla quale si fonda la decisione differisce da quella che deriva dalla presente convenzione e il riconoscimento o l'esecuzione sono richiesti contro una parte che abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente che non sia membro delle Comunità europee, a meno che il riconoscimento o l'esecuzione della decisione sia possibile altrimenti in base alla legislazione dello Stato richiesto.

Articolo 55

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 54, secondo comma, e dall'articolo 56, la presente convenzione sostituisce nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti le convenzioni concluse tra due o più di detti Stati, e cioè :

- la convenzione tra la Francia e la Confederazione svizzera sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Parigi il 15 giugno 1869 ;

- il trattato tra la Confederazione svizzera e la Spagna sull'esecuzione reciproca delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Madrid il 19 novembre 1896 ;

- la convenzione tra la Confederazione svizzera ed il Reich tedesco relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, firmata a Berna il 2 novembre 1929 ;

- la convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia per il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze, firmata a Copenaghen il 16 marzo 1932 ;

- la convenzione tra la Confederazione svizzera e l'Italia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmata a Roma il 3 gennaio 1933 ;

- la convenzione tra la Svezia e la Confederazione svizzera sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, firmata a Stoccolma il 15 gennaio 1936 ;

- la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia di obbligazioni alimentari, firmata a Vienna il 25 ottobre 1957 ;

- la convenzione tra la Confederazione svizzera e il Belgio sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, firmata a Berna il 29 aprile 1959 ;

- la convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959 ;

- la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici in materiale civile e commerciale, firmata a Vienna il 16 giugno 1959 ;

- la convenzione tra la Repubblica d'Austria e la Confederazione svizzera sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmata a Berna il 16 dicembre 1960 ;

- la convenzione tra la Norvegia e il Regno Unito per il riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Londra il 12 giugno 1961 ;

- la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 14 luglio 1961 ed il relativo protocollo, firmato a Londra il 6 marzo 1970 ;

- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 6 febbraio 1963 ;

- la convenzione tra la Repubblica francese e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 15 luglio 1966 ;

- la convenzione tra il Granducato del Lussemburgo e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971 ;

- la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 16 novembre 1971 ;

- la convenzione tra la Norvegia e la Repubblica federale di Germania per il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze e documenti esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Oslo il 17 giugno 1977 ;

- la convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia per il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile, firmata a Copenaghen l'11 ottobre 1977 ;

- la convenzione tra la Repubblica d'Austria ed il Regno di Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Stoccolma il 16 settembre 1982 ;

- la convenzione tra la Repubblica d'Austria ed il Regno di Spagna sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 17 febbraio 1984 ;

- la convenzione tra il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Vienna il 21 maggio 1984 e

- la convenzione tra la Repubblica finlandese e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Vienna il 17 novembre 1986 ;

### Articolo 56

Il trattato e le convenzioni elencati all'articolo 55 continueranno a produrre i loro effetti nelle materie alle quali la presente convenzione non è applicabile.

Essi continueranno a produrre i loro effetti per quanto attiene alle decisioni rese ed agli atti autentici ricevuti prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.

### Articolo 57

1. La presente convenzione non deroga alle convenzioni cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni.

2. La presente convenzione non impedisce che il giudice di uno Stato contraente che sia parte di una convenzione contemplata dal paragrafo 1 possa fondare la propria competenza su tale convenzione, anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente che non è parte di tale convenzione. Il giudice adito applica in ogni caso l'articolo 20 della presente convenzione.

3. Le decisioni rese in uno Stato contraente da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione contemplata dal paragrafo 1 sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti conformemente al titolo III della presente convenzione.

4. Oltre ai casi previsti nel titolo III, il riconoscimento o l'esecuzione possono essere rifiutati se lo Stato richiesto non è parte contraente di una convenzione contemplata dal paragrafo 1 e la persona contro la quale si richiedono il riconoscimento o l'esecuzione è domiciliata in tale Stato, a meno che il riconoscimento o l'esecuzione della decisione non siano possibili in base ad altra norma giuridica dello Stato richiesto.

5. Se una convenzione contemplata dal paragrafo 1 di cui sono parti lo Stato d'origine e lo Stato richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. E' comunque possibile applicare le disposizioni della presente convenzione concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni.

Articolo 58

(Senza oggetto)

Articolo 59

La presente convenzione non costituisce ostacolo a che uno Stato contraente s'impegni nei confronti di uno Stato terzo, tramite una convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, a non riconoscere una decisione resa, in particolare in un altro Stato contraente, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale sul territorio dello Stato terzo qualora, in un caso previsto all'articolo 4, la decisione sia stata fondata soltanto su una delle competenze di cui all'articolo 3, secondo comma.

Tuttavia, nessuno Stato contraente può impegnarsi nei confronti di uno Stato terzo a non riconoscere una decisione resa in un altro Stato contraente da un giudice la cui competenza si basi sul fatto che in tale Stato si trovano beni appartenenti al convenuto o sul sequestro, da parte dell'attore, di beni ivi esistenti

1. se la domanda verte sulla proprietà o il possesso di tali beni, è volta ad ottenere l'autorizzazione di disporne o è relativa ad un'altra causa che li riguarda ovvero

2. se i beni costituiscono la garanzia di un credito che è l'oggetto della domanda.

## TITOLO VIII

## DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 60

Possono partecipare alla presente convenzione :

a) gli Stati che, al momento dell'apertura alla firma della presente convenzione, sono membri delle Comunità europee o dell'Associazione europea di libero scambio ;

b) gli Stati che, dopo l'apertura alla firma dellà presente convenzione, diventano membri delle Comunità europee o dell'Associazione europea di libero scambio ;

c) gli Stati invitati ad aderire, conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b).

### Articolo 61

1. La presente convenzione à aperta alla firma degli Stati membri delle Comunità europee o dell'Associazione europea di libero scambio.

2. La convenzione à sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Consiglio federale svizzero.

3. La convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui due Stati, di cui uno Stato membro delle Comunità europee ed uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio, avranno depositato i loro strumenti di ratifica.

4. Nei confronti di ogni altro Stato firmatario la convenzione produce i suoi effetti il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del rispettivo strumento di ratifica.

**Articolo 62**

1. Possono aderire alla presente convenzione, dopo la sua entrata in vigore :

a) gli Stati contemplati dall'articolo 60, lettera b),

b) gli altri Stati che, dietro richiesta di uno Stato contraente rivolta allo Stato depositario, siano stati invitati ad aderire. Lo Stato depositario inviterà lo Stato interessato ad aderire soltanto se, dopo averli informati del contenuto delle comunicazioni che tale Stato intende fare conformemente all'articolo 63, avrà ottenuto il consenso unanime degli Stati firmatari e degli Stati contraenti menzionati all'articolo 60, lettere a) e b).

2. Se uno Stato aderente desidera apportare precisazioni ai fini del protocollo n° 1, saranno avviati negoziati a tale scopo. Una conferenza di negoziato sarà convocata dal Consiglio federale svizzero.

3. Per quanto concerne ogni Stato aderente la convenzione produce i suoi effetti il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento d'adesione.

4. Tuttavia, per quanto riguarda uno Stato aderente di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), la convenzione produce effetti soltanto nelle relazioni tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano formulato obiezioni su tale adesione entro il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.

**Articolo 63**

Ogni Stato aderente, al momento del deposito del proprio strumento di adesione, dovrà fare le comunicazioni richieste per l'applicazione degli articoli 3, 32, 37, 40, 41 e 55 della presente convenzione ed apportare, se del caso, le precisazioni stabilite nel corso dei negoziati ai fini del protocollo n° 1.

**Articolo 64**

1. La presente convenzione è conclusa per una durata iniziale di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente all'articolo 61, paragrafo 3, anche per gli Stati che l'avranno ratificata o che vi avranno aderito successivamente.

2. Alla scadenza del periodo iniziale di cinque anni, la convenzione sarà tacitamente rinnovata di anno in anno.

3. Dalla scadenza del periodo iniziale di cinque anni, ogni Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, denunciare la convenzione inoltrando una notifica al Consiglio federale svizzero.

4. La denuncia acquista efficacia alla fine dell'anno civile successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica della denuncia da parte del Consiglio federale svizzero.

### Articolo 65

Sono allegati alla presente convenzione :

- un protocollo n° 1, relativo a taluni problemi di competenza, di procedura e di esecuzione ;
- un protocollo n° 2, relativo all'interpretazione uniforme della convenzione ;
- un protocollo n° 3, relativo all'applicazione dell'articolo 57.

Tali protocolli sono parte integrante della convenzione.

### Articolo 66

Ogni Stato contraente può chiedere la revisione della presente convenzione. A tal fine, una conferenza di revisione verrà convocata dal Consiglio federale svizzero entro sei mesi dalla domanda di revisione.

### Articolo 67

Il Consiglio federale svizzero notificherà agli Stati rappresentati alla Conferenza diplomatica di Lugano e agli Stati che avranno aderito successivamente alla convenzione :

a) il deposito di ogni strumento di ratifica o d'adesione,

b) le date d'entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti,

c) le denunce ricevute in conformità dell'articolo 64,

d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo I bis del protocollo n° 1,

e) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo I ter del protocollo n° 1,

f) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo IV del protocollo n° 1,

g) le comunicazioni fatte in applicazione dell'articolo VI del protocollo n° 1.

### Articolo 68

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, islandese, italiana, norvegese, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i quattordici testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Consiglio federale svizzero, che provvederà a trasmettere copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati che saranno stati rappresentati alla Conferenza diplomatica di Lugano e a ciascuno Stato aderente.

Fatto a Lugano, addi' sedici settembre millenovecentottantotto.

**PROTOCOLLO N° 1**

**RELATIVO A TALUNI PROBLEMI DI COMPETENZA,**
**DI PROCEDURA E DI ESECUZIONE**

**LE ALTE PARTI CONTRAENTI HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI, CHE SONO ALLEGATE ALLA CONVENZIONE :**

**Articolo I**

**Qualsiasi persona domiciliata nel Lussemburgo, convenuta davanti ad un giudice di un altro Stato contraente in applicazione dell'articolo 5, punto 1, può eccepire l'incompetenza di tale giudice. Se il convenuto non compare, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza.**

**Ogni clausola attributiva di competenza, ai sensi dell'articolo 17, ha effetto nei confronti di una persona domiciliata nel Lussemburgo soltanto se quest'ultima l'ha espressamente e specificamente accettata.**

**Articolo I bis**

1. La Confederazione Svizzera si riserva il diritto di dichiarare, all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, che una decisione resa in un altro Stato contraente non viene riconosciuta né eseguita in Svizzera se ricorrono le seguenti condizioni :

   a) la competenza del giudice che ha reso la decisione si fonda unicamente sull'articolo 5, punto 1 della presente convenzione ;

   b) al momento della proposizione dell'azione il convenuto era domiciliato in Svizzera ; ai fini del presente articolo si considera domiciliata in Svizzera una società o altra persona giuridica che abbia la sede statutaria e il centro effettivo degli affari in Svizzera ;

   c) il convenuto propone opposizione contro il riconoscimento o l'esecuzione della decisione in Svizzera, purché non abbia rinunciato ad avvalersi della dichiarazione prevista dal presente paragrafo.

2. Questa riserva non si applica nella misura in cui al momento della richiesta di riconoscimento o di esecuzione è stata concessa una deroga all'articolo 59 della costituzione federale svizzera. Il Governo svizzero comunicherà tali deroghe agli Stati firmatari e agli Stati aderenti.

3. Questa riserva cessa di avere effetto il 31 dicembre 1999. Essa puo essere ritirata in qualsiasi momento.

Articolo I ter

Ogni Stato contraente può, mediante dichiarazione fatta all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, riservarsi il diritto, in deroga alle disposizioni dell'articolo 28, di non riconoscere né eseguire decisioni rese negli altri Stati contraenti se la competenza del giudice dello Stato di origine si fonda, in conformità dell'articolo 16, punto 1 b, esclusivamente sul domicilio del convenuto nello Stato di origine e l'immobile è situato nel territorio dello Stato che ha formulato la riserva.

Articolo II

Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate in uno Stato contraente cui venga contestata un'infrazione non volontaria davanti alle giurisdizioni penali di un altro Stato contraente di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate.

Tuttavia, la giurisdizione adita può ordinare la comparizione personale ; se la comparizione non ha luogo, la decisione resa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di farsi difendere potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati contraenti.

**Articolo III**

Per il procedimento relativo alla concessione della formula esecutiva non verranno riscossi nello Stato richiesto imposte, diritti o tasse, proporzionali al valore della controversia.

**Articolo IV**

Gli atti giudiziari ed extragiudiziari formati in uno Stato contraente e che devono essere comunicati o notificati a persone residenti in un altro Stato contraente, sono trasmessi secondo le modalità previste dalle convenzioni o dagli accordi conclusi tra gli Stati contraenti.

Sempreché lo Stato di destinazione non vi si opponga con dichiarazione trasmessa al Consiglio federale svizzero, i suddetti atti possono essere trasmessi direttamente dai pubblici ufficiali dello Stato in cui gli atti sono formati a quelli dello Stato sul cui territorio si trova il destinatario dell'atto in questione. In tal caso, il pubblico ufficiale dello Stato d'origine trasmette copia dell'atto al pubblico ufficiale dello Stato richiesto, competente per la relativa trasmissione al destinatario. Tale trasmissione ha luogo secondo le modalità contemplate dalla legge dello Stato richiesto. Essa risulta da un certificato inviato direttamente al pubblico ufficiale dello Stato d'origine.



4 — Libreria - Suppl. ord. *G.U.* n. 53.

**Articolo V**

La competenza giudiziaria, contemplata dall'articolo 6, punto 2 e dall'articolo 10, concernente la domanda in garanzia o la chiamata in causa non può essere invocata nella Repubblica federale di Germania, in Spagna, in Austria e in Svizzera. Ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato contraente può essere chiamata a comparire davanti ai giudici :

- della Repubblica federale di Germania, in applicazione degli articoli 68 e da 72 a 74 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernenti la litis denuntiatio ;

- della Spagna, in applicazione dell'articolo 1482 del Codice civile ;

- dell'Austria, conformemente all'articolo 21 del codice di procedura civile (Zivilprozeßordnung) concernente la "litis denuntiatio"

- della Svizzera, in applicazione delle opportune disposizioni concernenti la litis denuntiatio dei codici cantonali di procedura civile.

Le decisioni rese negli altri Stati contraenti in virtù dell'articolo 6, punto 2 e dell'articolo 10 sono riconosciute ed eseguite nella Repubblica federale di Germania, in Spagna, in Austria e in Svizzera conformemente al titolo III. Gli effetti nei confronti dei terzi prodotti, in applicazione delle disposizioni contemplate dal precedente comma, dalle sentenze rese in tali Stati sono parimenti riconosciuti negli altri Stati contraenti.

**Articolo V bis**

In materia di obbligazioni alimentari, i termini "giudice", "tribunale", "organi giurisdizionali" e "autorità giudiziaria" comprendono le autorità amministrative danesi, islandesi e norvegesi.

In materia civile e commerciale, i termini "giudice", "tribunale", "organi giurisdizionali" e "autorità giudiziaria" comprendono l'"ulosotonhaltija/överexekutor" finlandese.

**Articolo V ter**

Nelle controversie tra il capitano ed un membro dell'equipaggio di una nave marittima immatricolata in Danimarca, in Grecia, in Irlanda, in Islanda, in Norvegia, in Portogallo o in Svezia, relative alle paghe o alle altre condizioni di servizio, gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente devono accertare se l'agente diplomatico o consolare competente per la nave è stato informato della controversia. Essi devono sospendere il processo fintanto che tale agente non sia stato informato. Essi devono dichiarare d'ufficio la propria incompetenza se tale agente, debitamente informato ha esercitato le attribuzioni riconosciutegli in materia da una convenzione consolare o, in mancanza di una tale convenzione, ha sollevato obiezioni sulla competenza entro il termine assegnatogli.

**Articolo V quater**

(Senza oggetto)

**Articolo V quinquies**

Fatta salva la competenza dell'Ufficio europeo dei brevetti, in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, i tribunali di ciascuno Stato contraente hanno competenza esclusiva, a prescindere dal domicilio, in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato e che non sia un brevetto comunitario in applicazione delle disposizioni dell'articolo 86 della convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.

**Articolo VI**

Gli Stati contraenti comunicheranno al Consiglio federale svizzero i testi delle loro disposizioni legislative che dovessero modificare sia gli articoli delle leggi che sono menzionate nella convenzione, sia gli organi giurisdizionali indicati nel titolo III, sezione 2.

## PROTOCOLLO N° 2
## RELATIVO ALL'INTERPRETAZIONE UNIFORME DELLA CONVENZIONE

### PREAMBOLO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

VISTO l'articolo 65 della presente convenzione,

CONSIDERANDO il legame sostanziale esistente tra detta convenzione e la convenzione di Bruxelles ;

CONSIDERANDO che alla Corte di giustizia delle Comunità europee è stata riconosciuta dal protocollo del 3 giugno 1971 la competenza per deliberare sull'interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles ;

AVENDO PIENA CONOSCENZA delle decisioni emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee sull'interpretazione della convenzione di Bruxelles fino al momento della firma della presente convenzione ;

CONSIDERANDO che i negoziati che hanno portato alla conclusione di detta convenzione sono stati fondati sulla convenzione di Bruxelles alla luce di tali decisioni ;

SOLLECITE, nella piena osservanza dell'indipendenza dei giudici, di impedire interpretazioni divergenti e conseguire l'interpretazione più uniforme possibile delle disposizioni della presente convenzione nonché delle disposizioni di detta convenzione e di quelle della convenzione di Bruxelles la cui sostanza è recepita in detta convenzione,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

## Articolo 1

I giudici di ciascuno Stato contraente tengono debitamente conto, all'atto dell'applicazione e dell'interpretazione delle disposizioni della presente convenzione, dei principi definiti da ogni decisione pertinente emessa dai giudici degli altri Stati contraenti in merito alle disposizioni di detta convenzione.

## Articolo 2

1. Le parti contraenti convengono di istituire un sistema di scambio di informazioni per quanto riguarda le decisioni emesse in applicazione della presente convenzione, nonché le decisioni pertinenti emesse in applicazione della convenzione di Bruxelles. Tale sistema comporta :

   - trasmissione a un organismo centrale da parte delle autorità competenti delle decisioni emesse dagli organi giurisdizionali di ultima istanza e dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, nonché di altre decisioni particolarmente importanti passate in giudicato ed emesse in applicazione della presente convenzione o della convenzione di Bruxelles ;

   - classificazione di tali decisioni da parte dell'organismo centrale, compresa, nella misura necessaria, la stesura e la pubblicazione di traduzioni e riassunti ;

   - trasmissione da parte dell'organismo centrale del materiale documentario alle autorità nazionali competenti di tutti gli Stati firmatari e aderenti alla presente convenzione, nonché alla Commissione delle Comunità europee.

2. Organismo centrale è il Cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee.

**Articolo 3**

1. E' istituito un Comitato permanente per gli scopi del presente protocollo.

2. Il Comitato è composto di rappresentanti designati da ciascuno Stato firmatario e aderente.

3. Le Comunità europee (Commissione, Corte di giustizia e Segretariato generale del Consiglio) e l'Associazione europea di libero scambio possono partecipare alle riunioni in qualità di osservatori.

**Articolo 4**

1. A richiesta di una parte contraente il depositario della presente convenzione convoca il Comitato allo scopo di procedere a scambi di opinioni sul funzionamento della convenzione ed in particolare :

- sullo sviluppo della giurisprudenza comunicata conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino ;

- sull'applicazione dell'articolo 57 di detta convenzione.

2. Il Comitato può altresì, alla luce di questi scambi di informazioni, esaminare l'opportunità che venga intrapresa una revisione della presente convenzione su punti particolari, nonché formulare raccomandazioni.

## PROTOCOLLO N° 3
## RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 57

LE ALTE PARTI CONTRAENTI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

1. Ai fini della convenzione le disposizioni che in materie particolari disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni e che sono o saranno contenute in atti delle istituzioni delle Comunità europee saranno trattate alla stessa stregua delle convenzioni contemplate all'articolo 57, paragrafo 1.

2. Se uno Stato contraente ritiene che una disposizione contenuta in un atto delle istituzioni delle Comunità europee sia incompatibile con la convenzione, gli Stati contraenti prenderanno senza indugio in considerazione emendamenti di detta convenzione in conformità dell'articolo 66, salva restando l'applicazione della procedura prevista dal protocollo n° 2.

Fatto a Lugano, addi' sedici settembre millenovecentottantotto.

**DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI FIRMATARI DELLA CONVENZIONE DI LUGANO MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE SUL PROTOCOLLO N° 3 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 57 DELLA CONVENZIONE**

All'atto della firma della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale fatta a Lugano il 16 settembre 1988

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE,

PRENDENDO in considerazione gli impegni sottoscritti nei confronti degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio,

SOLLECITI di non pregiudicare l'unità dell'ordinamento giuridico definito dalla convenzione,

DICHIARANO che, al momento dell'elaborazione degli atti comunitari di cui al paragrafo 1 del protocollo n° 3 relativo all'applicazione dell'articolo 57, faranno tutto quanto in loro potere per garantire l'osservanza delle norme in materia di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni stabilite dalla convenzione.

**DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI**
**DEGLI STATI FIRMATARI DELLA CONVENZIONE DI LUGANO**
**CHE SONO MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE**

All'atto della firma della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale fatta a Lugano il 16 settembre 1988

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE

DICHIARANO di considerare appropriato che la Corte di giustizia delle Comunità europee, nell'interpretare la convenzione di Bruxelles, tenga debitamente conto dei principi contenuti nella giurisprudenza risultante dalla convenzione di Lugano.

**DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI FIRMATARI DELLA CONVENZIONE DI LUGANO CHE SONO MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO**

All'atto della firma della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale fatta a Lugano il 16 settembre 1988

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO,

DICHIARANO di considerare appropriato che i loro organi giurisdizionali, nell'interpretare la convenzione di Lugano, tengano debitamente conto dei principi contenuti nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e degli organi giurisdizionali degli Stati membri delle Comunità europee, relativa alle disposizioni della convenzione di Bruxelles la cui sostanza sia recepita nella convenzione di Lugano.

Fatto a Lugano, addi' sedici settembre millenovecentottantotto.

## ATTO FINALE

I rappresentanti

DEL GOVERNO DEL REGNO DEL BELGIO,

DEL GOVERNO DEL REGNO DI DANIMARCA,

DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL GOVERNO DEL REGNO DI SPAGNA,

DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DEL GOVERNO DELL IRLANDA,

DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ISLANDA,

DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DEL GOVERNO DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

DEL GOVERNO DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DEL GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA,

DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DEL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FINLANDESE,

DEL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

riuniti a Lugano il sedici settembre millenovecentoottantotto nella conferenza diplomatica sulla competenza giurisdizionale in materia civile hanno constatato che nell'ambito di detta conferenza sono stati redatti e adottati i testi seguenti :

I. la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ;

II. i seguenti protocolli che sono parte integrante della Convenzione :

- n° 1, relativo a taluni problemi di competenza, di procedura e di esecuzione ;

- n° 2, relativo all'interpretazione uniforme della Convenzione ;

- n° 3, relativo all'applicazione dell'articolo 57.

III. le seguenti dichiarazioni :

- Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati firmatari della convenzione di Lugano membri delle Comunità europee sul protocollo n° 3 relativo all'applicazione dell'articolo 57 della convenzione ;

- Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati firmatari della convenzione di Lugano che sono membri delle Comunità europee ;

- Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati firmatari della convenzione di Lugano che sono membri dell'Associazione europea di libero scambio.

Fatto a Lugano, addi' sedici settembre millenovecentottantotto.

## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 5824):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) l'11 luglio 1991.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 settembre 1991, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 3 ottobre 1991.

Esaminato in aula e approvato il 28 gennaio 1992.

*Senato della Repubblica* (atto n. 3202):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 gennaio 1992.

Esaminato in aula e approvato il 30 gennaio 1992.

**92G0205**

LEGGE 10 febbraio 1992, n. 199.

**Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, fatta a Seoul il 10 gennaio 1989.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, fatta a Seoul il 10 gennaio 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

# C O N V E N Z I O N E

**TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA COREANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO.**

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica coreana, .

Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

## CAPITOLO I

## CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

### Articolo 1

### I SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

### Articolo 2

### IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente o delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:

a) per quanto riguarda la Corea:

i) l'imposta sul reddito (the income tax);
ii) l'imposta sulle società (the corporation tax); e
iii) l'imposta sui residenti (inhabitant tax) quando sia applicata con riferimento all'imposta sul reddito o all'imposta sulle società;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.
(qui di seguito indicate quali "imposta coreana").

b) per quanto concerne l'Italia:

i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
iii) l'imposta locale sui redditi;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana")

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

## CAPITOLO II

## DEFINIZIONI

### Articolo 3

### DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Corea" designa il territorio della Repubblica coreana e comprende le zone adiacenti alle acque territoriali della Repubblica coreana, le quali sono state o possono in futuro essere indicate, ai sensi della legislazione della Repubblica coreana, come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti sovrani della Repubblica coreana con riguardo al fondo ed al sottosuolo marini ed alle loro risorse naturali;

b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone adiacenti alle acque territoriali italiane che, ai sensi della legislazione italiana relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere indicate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia con riguardo al fondo marino ed alle risorse naturali;

c) i termini "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Corea;

d) il termine "persona" comprende una persona fisica una società ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini fiscali;

f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) il termine "imposta" designa l'imposta coreana o l'imposta italiana, come il contesto richiede;

h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

i) il termine "nazionali" designa:
   i) ogni persona fisica che possiede la nazionalità di uno Stato contraente;
   ii) ogni persona giuridica, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

j) il termine "autorità competente" designa:
   i) per quanto concerne la Corea: il Ministero delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato;
   ii) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze.

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

## Articolo 4

### RESIDENZA

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede o del suo ufficio princi-

pale, della sua attività principale, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centto degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. In caso di dubbio, le Autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno la questione di comune accordo.

## Articolo 5

### STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) un'officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di esercitare qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" in detto primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

## CAPITOLO III

## IMPOSIZIONE DEI REDDITI

### Articolo 6

### REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alle leggi dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali ed i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì beni immobili l'usufrutto dei beni immobili ed i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa ed ai redditi derivanti dai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

## Articolo 7

### UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente

6. Quando gli utili comprendono elementi di redditi considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

## Articolo 8

### NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti ad un'impresa di uno Stato contraente dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

## Articolo 9

### IMPRESE ASSOCIATE

Allorché

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

## Articolo 10

## DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere altresì tassati nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere:

   a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

   b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tale eventualità, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi provenienti da detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere altresì tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale;

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente, ivi compresi i suoi enti locali, o alla Banca Centrale di detto altro Stato contraente; o

c) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito concesso, garantito o assicurato, o di un credito accordato, garantito o assicurato da parte di istituti designati e accettati mediante scambio di note tra le autorità competenti degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, secondo la legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tale eventualità, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o

una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, ecceda quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

## Articolo 12

### CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere altresì tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tale eventualità, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione, diritto od informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

## Articolo 13

### UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di beni immobili, considerati all'articolo 6, situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di un' attività professionale, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente l'impresa.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di azioni di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato, nel caso in cui il residente detenga o abbia detenuto per un certo periodo nel corso dei precedenti due anni più del 25 per cento del capitale della società.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

## Articolo 14

### PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di un'attività professionale o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, salvo che nelle seguenti circostanze nelle quali detto reddito può essere altresì tassato nell'altro Stato contraente:

a) se egli dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle proprie attività; in tal caso, i redditi sono imponibili in detto altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa; o

b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano o oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale; in tal caso, i redditi sono imponibili in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui detti redditi derivino dalle sue attività svolte in detto altro Stato.

2. L'espressione "attività professionali" comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

## Articolo 15

### LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente possono essere tassati soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo possono essere tassate in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e

b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in relazione ad un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualità di musicista, nonché di sportivo, possono essere tassati in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i redditi che un artista dello spettacolo o uno sportivo ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate in uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il soggiorno in detto primo Stato sia finanziato essenzialmente con fondi pubblici di detto altro Stato o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale.

Articolo 18

PENSIONI

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

### Articolo 19

### FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.
   b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato che:
      i) abbia la nazionalità di detto Stato, o
      ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.
   b) Tuttávia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

### Articolo 20

### STUDENTI E APPRENDISTI

Una persona fisica che è o che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato unicamente in qualità di studente o in qualità di apprendista, è esente da imposizione in detto primo Stato per un periodo non superiore a cinque anni per:

a) tutte le rimesse effettuate dall'estero per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato; e
b) qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese in detto primo Stato al fine di integrare le proprie risorse destinate a tali fini.

### Articolo 21

#### PROFESSORI ED INSEGNANTI

Un professore o un insegnante il quale soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'università, istituto d'istruzione superiore, scuola od altro istituto d'istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente, per un periodo non superiore a due anni, per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tale insegnamento o ricerca.

### Articolo 22

#### REDDITI NON ESPRESSAMENTE MENZIONATI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non siano stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili, definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario dei redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tale eventualità, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

## CAPITOLO IV

## ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

### Articolo 23

#### METODO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata conformemente ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Corea, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate all'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di

reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tale caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Corea, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai detti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.

3. Fatte salve le disposizioni della legislazione fiscale coreana (così come può esere emendata di volta in volta senza modificarne il principio generale), concernenti la concessione di un credito nei confronti dell'imposta coreana dell'imposta dovuta inun paese diverso dalla Corea, l'imposta italiana pagata (ad esclusione, nel caso dei dividendi, dell'imposta dovuta sugli utili con i quali sono pagati i dividendi) in base alla legislazione italiana e conformemente alla presente Convenzione, sia direttamente che per deduzione, sui redditi provenienti da fonti situate in Italia, è deducibile dall'imposta coreana dovuta su detti redditi. L'ammontare del credito non deve tuttavia, eccedere la quota di imposta coreana attribuibile ai redditi di fonte italiana nella misura in cui i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo assoggettabile all'imposta coreana.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non è prelevata o è ridotta ai sensi della legislazione di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare pari:

a) al 7,50 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 10;
b) al 7,50 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui al paragrafo 4 dell'articolo 11; e
c) al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 12.

La presente disposizione si applica soltanto con riferimento ai dividendi, interessi e canoni pagati nel corso di un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione.

## CAPITOLO V

## DISPOSIZIONI SPECIALI

### Articolo 24

### NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in detto altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente adun residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.

## Articolo 25

### PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, questi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.

### Articolo 26

### SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o le leggi interne degli Stati contraenti relativamente alle imposte previste dalla presente Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di dette informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

### Articolo 27

### AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Articolo 28

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, agli ammontari pagati il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui lo scambio degli strumenti di ratifica ha luogo; e

b) con riferimento alle altre imposte per i periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui lo scambio degli strumenti di ratifica ha luogo.

**Articolo 30**

**DENUNCIA**
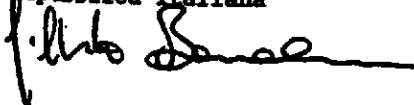
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo ad un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, agli ammontari pagati il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia; e

b) con riferimento alle altre imposte per i periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Seoul il giorno dieci I 1989, nelle lingue italiana, coreana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo inglese.

| Per il Governo della Repubblica italiana | Per il Governo della Repubblica coreana |
|---|---|

**PROTOCOLLO**

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formeranno parte integrante della predetta Convenzione.
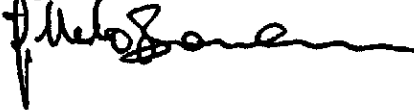
Resta inteso che:

1. con riferimento all'articolo 2, la Convenzione si applicherà altresì all'imposta coreana sulla difesa (defense tax) quando essa viene applicata con riferimento all'imposta sul reddito o all'imposta sulle società.
2. con riferimento all'articolo 5, paragrafo 2, un cantiere di costruzione o di montaggio non viene considerato una stabile organizzazione nel caso che esista da meno di dodici mesi.
3. con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione.
4. con riferimento all'articolo 11, paragrafo 3 c), le disposizioni di detto paragrafo includono gli interessi provenienti da uno Stato contraente in dipendenza di prestiti o di crediti concessi o garantiti, nel caso della Corea, da parte della "Export Import Bank of Korea" o, nel caso dell'Italia, da parte di un istituto equivalente all'"Export Import Bank of Korea".
5. con riferimento all'articolo 19, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di detto articolo si applicano parimenti alle remunerazioni o pensioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi:
   a) nel caso della Corea, alla "Bank of Korea", all' "Export Import Bank of Korea", alla "Korea Exchange Bank", alla "Korea Trade Promotion Corporation", alla "Korea National Tourism Corporation" e agli altri istituti controllati dal Governo che svolgono funzioni di natura pubblica; e
   b) nel caso dell'Italia, alle Ferrovie dello Stato italiano (F.S.), all'Amministrazione Statale delle Poste italiane (PP.TT.), all'Istituto Italiano per il Commercio Estero (I.C.E.), all'Ente Italiano per il Turismo (E.N.I.T.), alla Banca Centrale italiana (Banca d'Italia) e agli altri istituti controllati dal Governo che svolgono funzioni di natura pubblica.
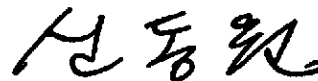
6. con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione.
7. le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 28 non impediscono alle competenti autorità degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Seoul il giorno dieci I 1989, nelle lingue italiana, coreana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo della Repubblica coreana

# CONVENTION

# BETWEEN

# THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

# AND

# THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA

**FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME**

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Korea,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed upon the following measures:

## CHAPTER I

## SCOPE OF THE CONVENTION

### Article 1

### PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political or administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are:

a) In the case of Korea:

i) the income tax;

ii) the corporation tax; and

iii) the inhabitant tax where charged by reference to the income tax or the corporation tax;

whether or not they are collected by withholding at the source. (hereinafter referred to as "Korean Tax").

b) In the case of Italy:

i) the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);

ii) the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle persone giuridiche);

iii) the local income tax (l'imposta locale sui red_ diti);

whether or not they are collected by withholding at the source.
(hereinafter referred to as "Italian tax").

4. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

CHAPTER II

DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Convention, unless the context otherwise requires:

a) the term "Korea" means the territory of the Republic of Korea including any area adjacent to the territorial sea of the Republic of Korea which has been or may hereinafter be designated, in accordance with the Laws of the Republic of Korea, as an area within which the sovereign rights of the Republic of Korea with respect to the sea-bed and sub-soil and their natural resources may be exercised;

b) the term "Italy" means the Republic of Italy and includes any area beyond the territorial waters of Italy which, in accordance with the laws of Italy concerning the exploration and exploitation of natural resources, may be designated as an area within which the rights of Italy with respect to the sea-bed and natural resources may be exercised;

c) the term "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Korea or Italy as the context requires;

d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

g) the term "tax" means Korean tax or Italian tax, as the context requires;

h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

i) the term "nationals"means:

i) all individuals possessing the nationality of a Contracting State;

ii) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the laws in force in a Contracting State;

j) the term "competent authority" means:

i) in the case of Korea; the Minister of Finance or is authorized representative;

ii) in the case of Italy; the Ministry of Finance.

2. As regards the application of this Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of head or main office, main object of the activity, place of management, or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated. In case of doubts the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially:

a) a place of management;

b) a branch;

c) an office ;

d) a factory;

e) a workshop;

f) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;

g) a building site or construction or assembly project which exists for more than twelve months.

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character.

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State - other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies - shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as "immovable property". Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraph 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

### Article 8

### SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;

b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

## Article 11

## INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if

a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State including a local authority thereof:

b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State including a local authority thereof or the central bank of that other Contracting State: or

c) the interest is paid in respect of a loan made, guaranteed or insured, or a credit extended, guaranteed or insured by any institution specified and agreed in letters exchanged between the competent authorities of the Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or tapes for television or broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident

of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property

pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the enterprise is a resident.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares in a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State, if the resident holds or held at anytime during the previous two years more than 25 per cent of capital in the company.

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1,2,3 and 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:

a) If he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or

b) If his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

a) the recipient is present in the other State for a period or periodsnot exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned; and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State, shall be taxable only in that State.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or an athlete from his personal activities as such in a Contracting State shall be taxable only in the other Contracting State if his visit to the first-mentioned State is supported substantially from the public funds of that other State or of one of its political or administrative subdivisions or local authorities.

Article 18

PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

   b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
   i) is a national of that State, or
   ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

   b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a national of, and a resident of, that State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by one of the Contracting States or a political or administrative sub-division or a local authority thereof.

Article 20

STUDENTS AND APPRENTICES

An individual who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely as

a student or as a business or technical apprentice shall be exempt from tax in that first-mentioned State for a period not exceeding five years on -

a) all remittances from abroad for the purposes of his maintenance, education or training; and

b) any remuneration for dependent personal services rendered in the first-mentioned State with a view to supplementing the resources available to him for such purposes.

Article 21

PROFESSORS AND TEACHERS

A professor or teacher who makes a temporary visit to a Contracting State for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other educational institution, and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State for a period not exceeding two years in respect of remuneration for such teaching or research.

Article 22

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

CHAPTER IV

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 23

METHOD FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.

2. If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Korea, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide.

In such case, Ita.y shall deduct from the taxes so calculated the Korean tax paid on income, but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

However, no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Italian law.

3. Subject to the provisions of Korean tax law regarding the allowance as a credit against Korean tax of tax payable in any country other than Korea (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof), the Italian tax paid (excluding in the case of a dividend, tax payable in respect of the profits out of which the dividend is paid) under the laws of Italy and in accordance with this Convention, whether directly or by deduction, in respect of income from sources within Italy shall be allowed as a credit against Korean tax payable in respect of that income. The credit shall not, however, exceed that proportion of Korean tax which the income from sources within Italy bears to the entire income subject to Korean tax.

4. For the purposes of paragraphs 2 and 3 of this Article, where tax on dividends, interest or royalties arising in a Contracting State is exempted or reduced in accordance with the laws of that State, such tax which has been exempted or reduced shall be deemed to have been paid at an amount of:

a) 7,50% of the gross amount of the dividends referred to in paragraph 3 of Article 10;

b) 7,50% of the gross amount of the interest referred to in paragraph 4 of Article 11; and

c) 10% of the gross amount of the royalties referred to in paragraph 3 of Article 12.

This provision shall apply only in respect of dividends, interest and royalties paid during a period of five years starting from the first day of January of the calendar year next following that of entry into force of the Convention.

## CHAPTER V

## SPECIAL PROVISIONS

### Article 24

### NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and desciption.

## Article 25

### MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he

is a national. The case must be presented within two years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of this Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention in so far as the taxation thereunder is not contrary to the Convention as well as to prevent fiscal evasion. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or

collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 27

DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privilegès of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

REFUNDS

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer or of the State of which he is a resident if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Convention.

2. Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by this Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article, in accordance with the provisions of Article 25 of this Convention.

CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

Article 29

ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Rome as soon as possible.

2. The Convention shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:

a) in respect of tax withheld at the source on amounts paid on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the exchange of instruments of ratification takes place; and

b) in respect of other taxes for taxable periods beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the exchange of instruments of ratification takes place.

Article 30

TERMINATION
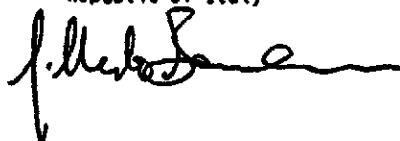
This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the period of five years from the date on which the Convention enters into force. In such event, this Convention shall cease to have effect:

a) In respect of tax witheld at the source on amounts paid on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice is given; and

b) In respect of other taxes for taxable periods beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice is given.
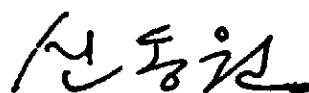
In witness thereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done in duplicate at Seoul the 10th day of January 1989, in the Italian, Korean and English languages, all texts being equally authoritative. In case of any divergency of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Italy

For the Government of the Republic of Korea

**PROTOCOL**

to the Convention between the Government of the Republic of Korea and the Government of the Republic of Italy for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income.

At the signing of the Convention concluded today between the Government of the Republic of Korea and the Government of the Republic of Italy for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income the undersigned have agreed upon the following additional provisions which shall form an integral part of the said Convention.
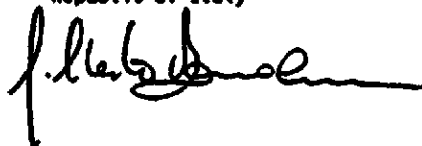
It is understood that:

1. With reference to Article 2, the Convention shall also apply to the Korean defense tax where charged by reference to the income tax or the corporation tax.
2. With reference to Article 5, paragraph 2, a building site or construction or assembly project is not considered as a permanent establishment if it exists for less than twelve months.
3. With reference to Article 7, paragraph 3, the expression "expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment" means the expenses connected with the activity of the permanent establishment.
4. With reference to Article 11, paragraph 3 c), the provisions of that paragraph shall include the interest arising in a Contracting State in respect of loans or credits made or guaranteed, in the case of Korea, by the Export Import Bank of Korea or, in the case of Italy, by its institution equivalent to the Export Import Bank of Korea.
5. With reference to Article 19, the provisions of paragraphs1 and 2 of this Article shall likewise apply to remuneration or pensions paid to an individual in respect of services rendered:
   a) in the case of Korea, to the Bank of Korea, the Export Import Bank of Korea, the Korea Exchange Bank, the Korea Trade Promotion Corporation, the Korea National Tourism Corporation and other institutions controlled by government, performing functions of a governmental nature; and

b) in the case of Italy, to the Italian State Railways (F.S.), the Italian State Post Undertaking (PP.TT.), the Italian Foreign Trade Institution (I.C.E.), the Italian Tourism Body (E.N.I.T.), the Italian Central Bank (Banca d'Italia) and other institutions controlled by government, performing functions of a governmental nature.

6. With reference to paragraph 1 of Article 25, the expression "irrespective of the remedies provided by the domestic law" means that the mutual agreement procedure is not alternative with the national contentious proceedings which shall be, in any case, preventively initiated, when the claim is related with an assessment of the taxes not in accordance with this Convention.

7. The provision of paragraph 3 of Article 28 shall not affect the competent authorities of the Contracting States from the carrying out, by mutual agreement, of other practices for the allowance of the reductions for taxation purposes provided for in this Convention.

Done in duplicate at Seoul the 10th day of January 1989, in the Italian, Korean and English languages, all texts being equally authoritative. In case of any divergency of interpretation, the English text shall prevail.

| For the Government of the Republic of Italy | For the Government of the Republic of Korea |
| --- | --- |
| [signature] | [signature] |

## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 5804):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 4 luglio 1991.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 settembre 1991, con pareri delle commissioni I, V, VI, IX, X e XI.

Esaminato dalla III commissione il 3 ottobre 1991.

Esaminato in aula e approvato il 28 gennaio 1992.

*Senato della Repubblica* (atto n. 3198):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 gennaio 1992.

Esaminato in aula e approvato il 30 gennaio 1992.

**92G0206**

LEGGE 10 febbraio 1992, n. **200.**

**Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 5 giugno 1990.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 5 giugno 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

# CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'ELUSIONE, L'EVASIONE E LA FRODE FISCALI

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni.

## CAPITOLO I

## CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

### ARTICOLO 1
### SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

**ARTICOLO 2**

**IMPOSTE CONSIDERATE**

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne l'Italia:

1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi,
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

b) per quanto concerne il Venezuela:

1) l'imposta sul reddito;
2) le imposte locali di licenza per l'industria ed il commercio,

ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta venezuelana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che si aggiungeranno dopo la data della firma della presente Convenzione alle imposte attuali o che le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

## CAPITOLO II

## DEFINIZIONI

### ARTICOLO 3

### DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;

b) il termine "Venezuela" designa la Repubblica del Venezuela;

c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o il Venezuela;

d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f) le espressioni "impresa di uno Stato" e "impresa dell'altro Stato" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

h) il termine "nazionali" designa:

i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

i) l'espressione "autorità competente" designa:

i. per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze;

**ii. per quanto concerne il Venezuela, la Direzione Generale Settoriale dei Redditi del Ministero delle Finanze.**

**2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.**

**ARTICOLO 4**

**RESIDENTI**

**1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua nazionalità, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.**

**2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo precedente, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:**

**a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa di-**

spone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

## ARTICOLO 5

## STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

**2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:**

**a) una sede di direzione;**

**b) una succursale;**

**c) un ufficio;**

**d) un'officina;**

**e) un laboratorio;**

**f) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;**

**g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassi i 12 mesi, a decorrere dalla data in cui i lavori sono effettivamente iniziati.**

**3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:**

**a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;**

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l' impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria

attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

CAPITOLO III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

ARTICOLO 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa attribuisce il diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonchè i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili"

l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonchè da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

ARTICOLO 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabi-

le organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

**7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.**

**ARTICOLO 8**

**NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA**

**L'imposizione degli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili è disciplinata dalle Convenzioni tra l'Italia e il Venezuela firmate rispettivamente il 24 novembre 1987 e il 3 marzo 1978 a Caracas, le quali si applicano alle imposte previste all'articolo 2 della presente Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.**

**ARTICOLO 9**

**IMPRESE ASSOCIATE**

**Allorchè**

**a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o**

**b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso,**

le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

ARTICOLO 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non di-

stribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividèndi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

ARTICOLO 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente localè; o

c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione, o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

## ARTICOLO 12

## CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) il 7 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati per l'uso o la concessione in uso di diritti d'autore su un'opera letteraria, artistica o scientifica ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive;

b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

## ARTICOLO 13

## UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni del capitale azionario di una società il cui patrimonio è costituito, direttamente o indirettamente, essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati al paragrafo 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

ARTICOLO 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

ARTICOLO 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che

un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

## ARTICOLO 16

## COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

## ARTICOLO 17

## ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonchè di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate.

## ARTICOLO 18

## PENSIONI

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

## ARTICOLO 19

## FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

   b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale:

      i) abbia la nazionalità di detto Stato; o

      ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

## ARTICOLO 20

## PROFESSORI E RICERCATORI

Un professore od un ricercatore il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo Stato

**contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.**

**ARTICOLO 21**

**STUDENTI**

**Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, l'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.**

**ARTICOLO 22**

**ALTRI REDDITI**

**Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.**

## CAPITOLO IV

## ARTICOLO 23

## DISPOSIZIONI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Per quanto concerne l'Italia:

se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Venezuela, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

3. Per quanto concerne il Venezuela:

se un residente del Venezuela possiede redditi che conformemente alle disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Italia, detti redditi saranno esentati dall'imposta venezuelana sul reddito.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Venezuela, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

4. Quando, in conformità alla legislazione venezuelana emanata a fini di sviluppo economico, le imposte alle quali si applica la presente Convenzione non sono totalmente od in parte prelevate in Venezuela per un periodo limitato, dette imposte si considerano interamente pagate ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo.

## CAPITOLO V

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI

### ARTICOLO 24

### NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposi-

**zione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.**

**2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.**

**3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.**

**4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'al-**

tro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.

ARTICOLO 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso

per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.

ARTICOLO 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informa-

zioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

## ARTICOLO 27

## AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

## ARTICOLO 28

## RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenute alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 25, le modalità di applicazione del presente articolo.

## CAPITOLO VI

## DISPOSIZIONI FINALI

### ARTICOLO 29

### ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme attribuite o messe in pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

**ARTICOLO 30**

**DENUNCIA**

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente potrà, mediante preavviso minimo di sei mesi notificato attraverso le vie diplomatiche, denunciarla entro la fine di un anno solare, a decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore.

2. In questo caso, le sue disposizioni si applicheranno per l'ultima volta:
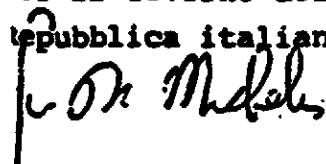
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme attribuite o messe in pagamento al più tardi il 31 dicembre dell'anno solare entro la fine del quale sarà stata notificata la denuncia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, ai periodi d'imposta che terminano al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno.
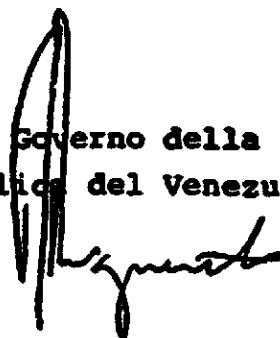
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta, a Roma, il 5. 6. 1990, in due esemplari, nelle lingue italiana, castigliana e francese, i tre testi facenti egualmente fede, il testo francese prevalendo in caso di dubbio o di divergenza l'interpretazione.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo della Repubblica del Venezuela

# PROTOCOLLO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali, le Parti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:
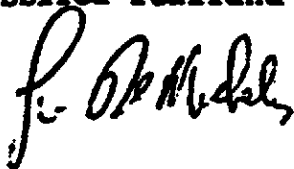
a) per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.

b) per quanto concerne l'articolo 12, i canoni pagati per l'uso o la concessione in uso di registrazioni di suoni o immagini, diverse da quelle utilizzate per le trasmissioni radiofoniche e televisive, ricadono nel campo di applicazione del paragrafo 2, lettera b);

c) per quanto concerne l'articolo 18, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate in attuazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in questo Stato;

d) le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 si applicano, inoltre, alle remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale dai seguenti servizi o enti italiani:
l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (F.S.)
l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (PP.TT)
l'Ente Nazionale per il Turismo (E.N.I.T.)
l'Istituto per il Commercio Estero (I.C.E.)
la Banca d'Italia, nonché ai corrispondenti servizi o Enti venezuelani;

e) per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale, che va, in ogni caso preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione;

f) la disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non impedisce l'interpretazione secondo la quale le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni o esenzioni d'imposta cui dà diritto la Convenzione.
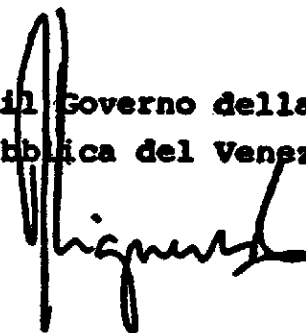
In fede di che i sottoscritti, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma il 5.6.1990, in due esemplari, nelle lingue italiana, castigliana e francese, i tre testi facenti egualmente fede, il testo francese prevalendo in caso di dubbio o di divergenza d'interpretazione.

Per il Governo della
Repubblica italiana

Per il Governo della
Repubblica del Venezuela

# CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE VENEZUELIENNE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET DE PREVENIR L'ELUSION, L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
et le
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE VENEZUELIENNE

Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'élusion, l'évasion et la fraude fiscales, sont convenus des dispositions suivantes:

## CHAPITRE I

## CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

### ARTICLE 1

### PERSONNES VISEES

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

ARTICLE 2

IMPOTS VISES

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu percus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou administratives ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a) en ce qui concerne l'Italie:;

i) l'impôt sur les revenus des personnes physiques (imposta sul reddito delle persone fisiche);

ii) l'impôt sur les revenus des personnes morales (imposta sul reddito delle persone giuridiche);

iii) l'impôt local sur les revenus (l'imposta locale sui redditi);

même si ces impôts sont perçus par voie des retenues à la source;

(ci-après dénommés "impôt italien")

b) en ce qui concerne le Vénézuéla:

i) l'impôt sur le revenu;

ii) les impôts locaux de patente de l'industrie et du commerce

même si ces impôts sont perçus par voie des retenues à la source; (ci-après dénommés "impôt vénézuélien);

4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient après la date de la signature de la présente Convention aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

CHAPITRE II

DEFINITIONS

ARTICLE 3

DEFINITIONS GENERALES

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

a) le terme "Italie" désigne la République italienne;

b) le terme "Vénézuela" désigne la République du Vénézuéla;

c) les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, le l'Italie ou le Vénézuéla;

d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous les autres groupements de personnes;

e) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

f) les expressions "entreprise d'un Etat" et "entreprise de l'autre Etat" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

g) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

h) le terme "nationaux" désigne:

i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;

ii) toutes les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

i) l'expression "autorité compétente" désigne:

i) dans le cas de l'Italie, le Ministère des Finances.

ii) dans le cas du Vénézuéla, la Direction Généŕale Sectoriale des Revenus du "Ministerio de Hacienda";

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

ARTICLE 4

RESIDENT

1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de sa nationalité, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe précédent une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne

dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de facon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de facon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 de cet article une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

ARTICLE 5

ETABLISSEMENT STABLE

1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce toute ou partie de son activité.

2. L'expression "établissement stable" comprend notamment:

a) un siège de direction;

b) une succursale;

c) un bureau;

d) une usine;

e) un atelier;

f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;

g) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois, à compter de la date dont les travaux commencent effectivement.

3. On ne considère pas qu'il y a un "établissement stable" si:

a) il est fait usage d'installation aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5 - est considérée comme "établissement

stable" dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

## CHAPITRE III

## IMPOSITION DES REVENUS

### ARTICLE 6

### REVENUS IMMOBILIERS

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières ainsi que les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière. On considère en outre comme "biens immobiliers" l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

## ARTICLE 7

## BENEFICES DES ENTREPRISES

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat concractant par l'intermédiaire d'un établissement stable

qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle facon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat concractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermediaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analoques et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéficies imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat concractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article article.

ARTICLE 8

NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE

La taxation des bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs est réglée par les Conventions entre l'Italie et le Vénézuela respectivement signées le 24 novembre 1987 et le 3 mars 1978 à Caracas, lesquelles s'appliquent aux impôts prévus à l'article 2 de la présente Convention, à compter de la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE 9

ENTREPRISES ASSOCIEES

Lorsque

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou

au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

ARTICLE 10

DIVIDENDES

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paye les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dividentes sont imposables dans ledit autre Etat contractant selon sa législation interne.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la so-

ciété, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

ARTICLE 11

INTERETS

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalitès d'application de cette limitation.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un des Etats contractants sont exonérés d'impôt dans ledit Etat si:

a) le débiteur des intérêts est le Gouvernement dudit Etat contractant ou une de ses collectivités locales, ou

b) les intèrêts sont payés au Gouvernement de l'autre Etat contractant ou à une de ses collectivités locales ou à des institutions ou organismes (y compris les institutions financières) appartenant entièrement à cet Etat contractant ou à une de ses collectivitès locales, ou

c) les intérêts sont payés à d'autres institutions ou organismes (y compris les institutions financières) à raison des financements accordés par eux dans le cadre d'accords conclus entre les Gouvernements des Etats contractants.

4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous les autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les intérêts sont imposables dans ledit Etat contractant selon sa législation interne.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant

un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe est située.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 12

REDEVANCES

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont impostables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:

a) 7 pour cent du montant brut des redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées;

b) 10 pour cent du montant brut des redevances, dans tous les autres cas.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour les informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les redevances sont imposables dans ledit autre Etat contractant selon sa legislation interne.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est située.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

## ARTICLE 13

## GAINS EN CAPITAL

1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens visés au paragraphe 2 de l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Les gains provenant de l'aliénation des actions en capital d'une société dont les biens consistent à titre principal, directement ou indirectement, en biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous les biens autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

ARTICLE 14

PROFESSIONS INDEPENDANTES

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de

caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

ARTICLE 15

PROFESSIONS DEPENDANTES

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est rexercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

ARTICLE 16

TANTIEMES

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant recoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

ARTICLE 17

ARTISTES ET SPORTIFS

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un

artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif luimême mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

ARTICLE 18

PENSIONS

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant à titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

ARTICLE 19

FONCTIONS PUBLIQUES

1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique, à titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:

i) possède la nationalité de cet Etat, ou

ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. a) Les pensions payée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales.

## ARTICLE 20

## PROFESSEURS ET CHERCHEURS

Les professeurs ou les chercheurs qui séjournent temporairement dans un Etat contractant pendant une période n'excédant pas deux ans à fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches dans une université, un collège, une école

ou dans une autre institution similaire et qui sont, ou qui étaient immédiatement avant ce séjour, des résidents de l'autre Etat contractant, sont exemptés de l'impôt dans ledit premier Etat contractant pour les rémunérations provenant de l'activité d'enseignement ou de recherche.

ARTICLE 21

ETUDIANTS

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

ARTICLE 22

AUTRES REVENUS

Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, sont imposables dans les deux Etats contractants.

## CHAPITRE IV

## ARTICLE 23

## DISPOSITIONS POUR ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS

1. Il est entendu que la double impositions sera évitée en conformité des paragraphes suivants du présent article.

2. Dans le cas de l'Italie:
Lorsqu'un résident de l'Italie reçoit des éléments de revenu qui sont imposables en Vénézuéla, l'Italie, en établissant ses impôts sur le revenu visés à l'article 2, peut comprendre dans la base imposable desdits impôts ces éléments de revenu à moins que des dispositions déterminées de la présente Convention ne s'y opposent.

3. Dans le cas du Vénézuéla:
Lorsqu'un résident du Vénézuéla reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont impostables en Italie ces revenus sont exemptés de l'impôt vénézuélien sur le revenu.

Dans ce cas, l'Italie doit déduire des impôts ainsi établis l'impôt sur le revenu payé en Vénézuéla, mais le montant de la déduction ne peut pas dépasser la quote-part d'impôt italien imputable auxdits éléments de revenu dans la proportion où ces éléments participent à la formation du revenu total.

Toutefois, aucune déduction ne sera accordée dans le cas où l'élément de revenu est assujetti en Italie à l'impôt par voie de retenue à la source libératoire sur demande du bénéficiaire du revenu, conformément à la législation italienne.

4. Lorsque, en vertu de la législation vénézuélienne établie aux fins de développement économique, les impôts auxquels la présente Convention s'applique ne sont pas entièrement ou partiellement prélevés en Vénézuela pendant une période limitée, on considere lesdits impôts comme entièrement payés en vue de l'application du paragraphe 3 de cet article.

## CHAPITRE V

## DISPOSITIONS SPECIALES

### ARTICLE 24

### NON-DISCRIMINATION

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interpretée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettiés les autres entreprises similaires du premier Etat.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

ARTICLE 25

PROCEDURE AMIABLE

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de par-

venir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

ARTICLE 26

ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention ainsi que pour prévenir l'élusion et la fraude fiscales. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant;

c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

ARTICLE 27

AGENTS DIPLOMATIQUES ET FONCTIONNAIRES CONSULAIRES

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

ARTICLE 28

REMBOURSEMENT

1. Les impôts prélévés dans un Etat contractant par voie de retenue à la source seront remboursés sur demande de l'intéressé ou de l'Etat dont il est résident lorsque le droit de percevoir ces impôts est limité par les dispositions de la Convention.

2. Les demandes de remboursement, à présenter dans les détails établis par la législation de l'Etat contractant tenu à effectuer ledit remboursement, doivent être accompagnées par une attestation officielle de l'Etat contractant dont le contribuable est un résident certifiant que les conditions exigées pour bénéficier des exonérations ou des réductions prévues dans la Convention sont remplies.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants règleront d'un commun accord, en conformité avec les dispositions de l'article 25 les modalités d'application du présent article.

## CHAPITRE VI

## DISPOSITIONS FINALES

### ARTICLE 29

### ENTREE EN VIGUEUR

1. La présente Convention sera ratifée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.

2. La présente Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:

a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes attribuées ou mises en paiement à compter du 1er Janvier de l'année suivant celle de l'échange des instruments de ratification;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux périodes imposables commençant à partir du, ou après le 1er Janvier de l'année suivant celle de l'échange des instruments de ratification.

ARTICLE 30

DENONCIATION

1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de 6 mois notifié par voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois:
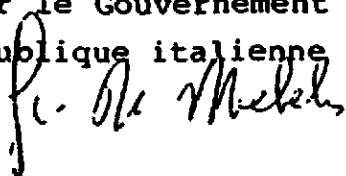
a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes attribuées ou mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux périodes imposables prenant fin au plus tard le 31 décembre de la même année.
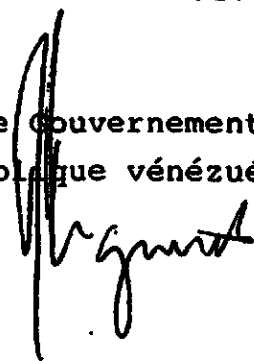
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Roma , le 5.6. 1990, en double exemplaire, en langue italienne, castillane et française, les trois textes faisant également foi, le texte français devant prévaloir en cas de doute ou de divergence d'interprétation.

| Pour le Gouvernement de la République italienne | Pour le Gouvernement de la la République vénézuélienne |
|---|---|

A la Convention entre le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement de la République vénézuélienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'élusion, l'évasion et la fraude fiscales.

Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue ce jour entre le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement de la République vénézuélienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'élusion, l'évasion et la fraude fiscales, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

Il est entendu que:

A) en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7 on entend par "dépenses aux fins poursuivies par cet établissement stable" les dépenses directement afférentes à l'activité de cet établissement stable;

b) en ce qui concerne l'article 12, les redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage des enregistrements des sons ou des images, autres que celles utilisées pour des transmissions radiophoniques et télévisées, tombent dans le champ d'application du paragraphe 2, lettre b);

c) en ce qui concerne l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées en exécution de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat;

d) les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'artiele 19 s'appliquent aussi aux rémunérations et pensions allouées à leur personnel par les services ou organismes italiens suivants:

- l'Administration des chemins de fer (F.S.);
- l'Administration des postes et des Télécommunca- tions (PP.TT.);
- l'Office national du Tourisme (ENIT);
- l'Institut pour le Commerce Extérieur (ICE);
- la Banque d'Italie;

ainsi qu'aux correspondants des services ou organismes vénézuéliens;
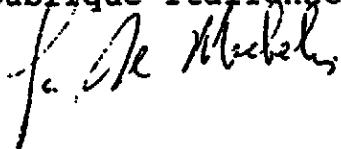
e) en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 25, l'expression "indépendamment des recours prévus par le droit interne" signifie que le commencement de la procédure amiable n'est pas alternatif au regard de la procédure contentieuse nationale à laquelle, dans tous les cas, on doit avoir recours au préalable, lorsque le conflit se réfère à une application des impôts qui n'est pas conforme à la Convention;

f) la disposition dont au paragraphe 3 de l'article 28 n'exclu pas l'interprétation suivant laquelle les autorités compétentes des Etats contractants peuvent d'un commun accord établir des procédures différentes pour l'application des réductions ou exonérations d'impôts auxquelles donne droit la Convention.
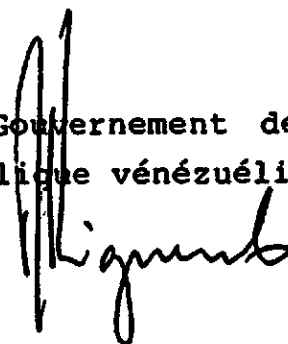
En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole.

Fait à Roma, le 5.6. 1990, en double exemplaire, en langue italienne, castillane et française les trois textes devant prévaloir en cas de doute ou de divergence d'interprétation.

Pour le Gouvernement de la République italienne

Pour le Gouvernement de la la République vénézuélienne

## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 5827):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (De Michelis) l'11 luglio 1991.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 settembre 1991, con pareri delle commissioni I, V, VI, IX, X e XI.

Esaminato dalla III commissione il 3 ottobre 1991.

Esaminato in aula e approvato il 28 gennaio 1992.

*Senato della Repubblica* (atto n. 3197):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 gennaio 1992.

Esaminato in aula e approvato il 30 gennaio 1992.

**92G0207**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

Francesco Nocita, *redattore*
Alfonso Andriani, *vice redattore*

(4651354) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

LEGGE 10 febbraio 1992, n. 200.

**Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiai ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali, c protocollo, fatta a Roma il 5 giugno 1990.**